SEMINARIO

PROBLEMI E SOLUZIONI A CONFRONTO

SANTANGELO soluzioni enti locali®

Azienda accreditata per la formazione
presso la Regione Siciliana

Dispensa

SANTANGELO soluzioni enti locali di Giuseppe Santangelo
Via Salanitro, 1/G - 95123 Catania
Tel 095 7144014 • Tel/Fax 095 7141130 • Cell 335 6699990
E-mail santangelo.confor@virgilio.it • www.santangelosoluzioni.it

Editoria • Modulistica • Informatica • Formazione • Congressi • Servizi

SANTANGELO EDITORE
CONFOR Consulenza & Formazione
SANTANGELO informatica

SANTANGELO soluzioni enti locali®

Azienda accreditata per la formazione presso la Regione Siciliana

SANTANGELO EDITORE®

Catania – 1° dicembre 2011

Polizia mortuaria: Principi generali. Il regolamento comunale di polizia mortuaria. Le concessioni cimiteriali. La L. R. (Sicilia) 18 agosto 2010, n. 18.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria: la sua centralità e le "tecniche" di redazione.

Il quadro di riferimento della normativa di polizia mortuaria, in particolare con riferimento sia al conferimento di funzioni alle regioni sia al mutamento dell'assetto di poteri e competenze dopo le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Il ruolo dei Comuni.. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria inteso quale strumento di esercizio dell'autonomia locale. La sua rilevanza ed essenzialità ai fini della tenuta e gestione dei cimiteri. L'ambito operativo del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria. Le tecniche di redazione possibili e le relazioni con altri soggetti (es.: AUSLSS). I problemi che possono essere affrontati all'interno della gerarchia delle fonti. Le soluzioni che debbono trovare soluzione esclusiva nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.. La regolazione del trasporto funebre dopo la legge 26/2001 e l'art. 35 legge 448/2001. L'uso dei diversi impianti obbligatori. Il cimitero. L'inversione della prospettiva derivante dall'onerosità dell'inumazione e dell'esumazione ordinaria. Le categorie per le quali permane la gratuità, totale o parziale, delle sepolture. Il diritto di disporre della salma e/o dei resti mortali. Il diritto di sepoltura come diritto della personalità: diritto personale o personalissimo? Le relazioni dei familiari sul cadavere come diritti soggettivi o come interessi di *pietas*? L'obbligo a provvedere alla sepoltura. La qualificazione della sepoltura come servizio sociale. L'inumazione in campo comune come "nuova" fattispecie di sepolcro privato oppure come sepoltura di elezione, anche se a pagamento? Gli effetti di tale inversione sui sepolcri privati nei cimiteri e, in particolare, gli effetti sulle concessioni relative a tumulazioni. La natura dei sepolcri privati nei cimiteri e loro tipologie. La figura del concessionario. La famiglia del concessionario. La morte del concessionario e le ipotesi di successione e/o subentro. Gli istituti che determinano il venire meno delle concessioni cimiteriali: decadenza, revoca, estinzione, rinuncia. La

questione della durata delle concessioni cimiteriali. La c.d. perpetuità. Ipotesi di mutamento del rapporto di concessione: condizioni giuridiche e tutela delle posizioni soggettive. Ipotesi alternative di concessioni cimiteriali. Il sistema tariffario. I possibili effetti dell'estensione del principio della dualità del canone e della sua periodicità. Le prospettive future per la gestione cimiteriale. I possibili gestori dei cimiteri diversi dai comuni. I rapporti tra titolare unico della funzione e gestore. Il problema delle sanzioni nel caso di infrazione alle norme del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria. Le procedure di approvazione del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria. Le sue condizioni di efficacia e l'omologazione ministeriale. Insuperabilità, allo stato attuale, dell'omologazione, come condizione di efficacia. Il caso del ritardo nell'omologazione ed i suoi rimedi. Cenni sulle leggi (e regolamenti) regionali emanati e valutazione, per quanto possibile, degli scenari di prospettiva.

La gestione delle concessioni cimiteriali.

I cimiteri come soggetti al regime dei beni demaniali. Il sorgere di diritti in capo a terzi sui beni demaniali. I presupposti preliminari per porre in essere alle concessioni cimiteriali. L'oggetto delle concessioni cimiteriali. Le concessioni cimiteriali fatte ad enti (confraternite): i requisitici oggettivi e soggettivi, il diritto d'uso, la sua portata, i rapporti comune-confraternita e, distintamente confraternita-aderenti. La durata, i criteri di determinazione delle tariffe (inclusa la distinzione tra canone per il diritto d'uso ed il distinto canone per il recupero delle spese gestionali cimiteriali) e le forme dell'atto pubblico di regolare concessione cimiteriale. Il diritto d'uso sulle concessioni cimiteriali. Il concetto di "riserva" a persone determinate del diritto ad esservi sepolte (diritto di sepolcro primario). Il diritto di sepolcro secondario. Le cause estintive delle concessioni cimiteriali (decadenza, rinuncia, revoca, estinzione (e della concessione cimiteriale e della famiglia concessionaria)). Gli oneri derivanti dalla concessione cimiteriale al momento della sua scadenza. La rilevanza del Regolamento comunale di polizia mortuaria ai fini della gestione delle concessioni cimiteriali. La prova del titolo alla concessione cimiteriale. La questione delle (passate) situazioni di perpetuità nelle concessioni cimiteriali e i modi per affrontarla. Discussione di casi pratici proposti dai partecipanti.

La legge regionale (Sicilia) 18 agosto 2010, n. 18 "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e della conservazione affidamento e/o dispersione delle ceneri."

Le pratiche funerarie e il sistema cimiteriale italiano. La cremazione e la sua regolazione. Dalla legge statale alle leggi regionali (sempre che sussista, in materia, competenza legislativa regionale), in generale. Alcuni dati statistici sulla cremazione in Italia. La legge regionale sulla cremazione, nel contesto della regione Sicilia. Gli istituti dell'accesso alla cremazione. Le possibili destinazioni delle ceneri: tumulazione, interramento, dispersione, affido ai familiari. Il cinerario comune. Il senso comunitario della morte. Gli spazi per il commiato. L'informazione ai cittadini.

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 21 giugno 2004.

Direttive e norme procedurali in tema di igiene e sanità pubblica nelle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi del D.P.C.M. 26 maggio 2000.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;
Visto il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, di "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
Vista la circolare esplicativa del Ministero della salute n. 24 del 24 giugno 1993;
Vista la legge regionale n. 30 del 1993;
Visto il decreto n. 13306 del 18 novembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito alle Regioni l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in tema di salute umana e salute veterinaria;
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000, che ha individuato tra le funzioni trasferite alle Regioni le autorizzazioni previste dal precitato D.P.R. n. 285/90;
Viste le direttive del Ministero della salute, di cui alla nota prot. n. 400.VIII/9L/1924 del 21 maggio 2002;
Visto il decreto n. 1468 del 29 luglio 2003;
Viste le leggi costituzionali n. 21/99 e n. 3/01, che recano modifiche al titolo V della Costituzione;
Considerato che, in base al decreto legislativo n. 112/98 ed al D.P.C.M. 26 maggio 2000, occorre predisporre norme procedurali e direttive per la Regione Sicilia in merito alla sepoltura privilegiata (ex art. 105 del D.P.R. n. 285/90), passaporto mortuario (ex artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90), riduzione del turno di rotazione in campo comune (ex artt. 82 e 86 del D.P.R. n. 285/90), speciali prescrizioni tecniche nella costruzione e ristrutturazione di cimiteri e nella utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti (ex art. 106 del D.P.R. n. 285/90), autorizzazione per impiego nelle casse di materiali diversi (ex artt. 31 e 75 del D.P.R. n. 285/90) e per l'impiego di valvole o di altri dispositivi idonei per la neutralizzazione di gas putrefattivi (ex art. 77 del D.P.R. n. 285/90);
Viste le risultanze del tavolo tecnico istituito in merito con note DIRS/1/02165 del 16 giugno 2002, DIRS/1/023391 del 2 luglio 2002 e DIRS/1/02171 del 12 giugno 2003 dalla direzione generale del dipartimento Ispettorato regionale sanitario;

Decreta:

Art. 1
Tumulazione privilegiata

L'organismo competente a rilasciare l'autorizzazione sanitaria alla tumulazione privilegiata viene individuato nell'Assessorato regionale della sanità.

Art. 2
Documentazione occorrente

L'istanza, in carta legale, per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1 va indirizzata all'Assessorato regionale alla sanità - dipartimento I.R.S., servizio n. 1 - e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- certificato di morte;
- certificato della causa di morte;
- biografia dell'estinto corredata di ogni possibile materiale illustrativo (opuscoli, libri, ritagli di giornale e testimonianze varie, etc.) dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori dal cimitero;
- parere motivato del sindaco del comune, ove è situato il luogo della sepoltura privilegiata richiesta, relativo all'illustrazione dei meriti del de cuius con riferimento alla biografia ed alla particolarità dei meriti dello stesso. Tale parere deve esporre in maniera dettagliata i motivi per cui si ritiene di accogliere o di respingere la richiesta;

- nulla osta dell'ente o amministrazione proprietaria del sito o della località differenti dal cimitero. Nel caso che la tomba ricada in luogo di culto, nulla osta della competente autorità ecclesiastica (curia vescovile), con riferimento al canone 1242 del codice di diritto canonico;
- nulla osta dei familiari (parente più prossimo), qualora la domanda sia fatta da persone estranee alla famiglia del defunto. In assenza dei familiari, certificazione del sindaco nella quale si attesti che il de cuius non ha familiari viventi;
- eventuale parere della competente Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali, qualora la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda interventi in edifici sottoposti al vincolo monumentale, ovvero certificazione che l'edificio stesso non è sottoposto a vincolo monumentale;
- concessione o autorizzazione edilizia per l'opera da realizzare;
- marca da bollo di valore corrente da applicare al decreto autorizzativo;
- documentazione relativa alla costruzione della tomba, in duplice originale:
a) se trattasi di loculo di normali dimensioni, è costituita da:
- planimetria in scala non inferiore a 1:100 dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, con legenda circa l'ubicazione della stessa, l'eventuale presenza e rappresentazione grafica di altre sepolture privilegiate, nonché di indicazioni relative ad altri ambienti dell'edificio;
- particolari costruttivi architettonici della tomba in scala 1:20 (piante e sezioni quotate);
b) se trattasi di nicchia-ossario destinata ad accogliere resti mortali, è costituita da:
- planimetria in scala non inferiore a 1:100 dell'edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l'indicazione del luogo dove verrà allocata la cassetta-ossario e con l'individuazione e rappresentazione grafica di eventuali sepolture privilegiate o nicchie insistenti nell'edificio;
- particolari costruttivi architettonici delle nicchia in scala 1:20 (piante e sezioni quotate).
La documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da relazione tecnico-illustrativa, in duplice originale, a firma di professionista iscritto all'albo - comprensiva anche di rilievi fotografici relativi ai punti a) e b) -, nella quale vengono indicati:
- i requisiti strutturali interessati dalla realizzazione dell'intervento (loculo, nicchia);
- le indicazioni circa l'ubicazione del loculo o della nicchia in relazione alle altre parti dell'edificio ed alla presenza o meno di altre sepolture privilegiate o nicchie;
- la rispondenza, soltanto nella fattispecie di cui alla lettera a), ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria, con particolare riferimento alle dimensioni del loculo, allo spessore delle pareti delle solette e dei tramezzi dello stesso e al materiale impiegato anche per la sigillatura e l'impermeabilità.

Art. 3
Procedura autorizzativa

Il dipartimento I.R.S., definita l'istruttoria preliminare, acquisisce il parere dell'area dipartimentale di igiene e sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, sulla idoneità igienico-sanitaria della tomba o nicchia e sulla rispondenza di questa ai requisiti previsti dal regolamento di polizia mortuaria e dal presente decreto.
Il dipartimento I.R.S., acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale, può autorizzare, previo eventuale sopralluogo e con apposito decreto, sentita la commissione tecnica consultiva regionale di cui al successivo articolo, la tumulazione dei cadaveri o dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria e quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze, e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.

Art. 4
Commissione tecnica consultiva regionale

Per le finalità di cui all'art. 3 è istituita la commissione tecnica consultiva regionale, così composta:
- il direttore del dipartimento I.R.S. o suo delegato, che la presiede;
- il capo servizio competente del dipartimento I.R.S. o suo delegato;
- il capo dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente o suo delegato;
- un direttore di cattedra di medicina legale universitario o suo delegato;
- il direttore regionale dell'Ufficio legislativo e legale o suo delegato;
- il direttore regionale per i beni culturali ed ambientali o suo delegato;
- il direttore regionale dell'urbanistica o suo delegato.
La commissione potrà, all'occorrenza, essere integrata da eventuali altri componenti in funzione della

specifica materia trattata.
I compiti di segreteria sono affidati al personale del servizio igiene pubblica del dipartimento I.R.S.

Art. 5
Trasporto salme all'estero o dall'estero

A) *Trasporti salme all'estero o dall'estero previsti da accordi internazionali (convenzione internazionale di Berlino)*
I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione.
Le salme stesse debbono essere accompagnate dal "passaporto mortuario" previsto dalla convenzione medesima.
1) Per le salme da estradare dal territorio nazionale, il passaporto mortuario è rilasciato dal sindaco del comune ove trovasi la salma.
Ai fini del rilascio del passaporto mortuario per le salme da trasferire all'estero, la documentazione da presentare al sindaco è costituita da:
a) domanda in bollo al sindaco del comune in cui si trova la salma da trasferire da parte dei familiari del defunto o da un incaricato dell'impresa di trasporti funebri;
b) marca da bollo di valore legale corrente da applicare al passaporto mortuario;
c) estratto dell'atto di morte;
d) certificato rilasciato dall'unità operativa di igiene pubblica territorialmente competente, da cui risulti che sono state osservate le disposizioni, di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/90. Nell'eventualità di decessi per malattie infettivo-diffusive, nonché in presenza di salme portatrici di radioattività, il suddetto certificato deve attestare che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 18 e 25 nella prima fattispecie e quella di cui al comma 3 dell'art. 18 per la seconda fattispecie;
e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune dove è avvenuto il decesso.
2) Per le salme da introdurre nel territorio nazionale, il passaporto mortuario è rilasciato dalla competente auto rità del luogo da cui la salma viene estradata.
3) Il passaporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
B) *Introduzione di salme da Stati esteri non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino*
Per l'introduzione in Italia di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare dello Stato italiano territorialmente competente la seguente documentazione:
a) istanza in bollo;
b) estratto dell'atto di morte;
c) certificato causa di morte;
d) certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria estera dalla quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/90;
e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità estera di estradizione;
f) altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione prodotta, trasmette l'istanza corredata dalla documentazione sopradetta al sindaco del comune dove la salma è diretta oppure inoltra telegraficamente o per via telematica la richiesta e contemporaneamente trasmette i documenti al sindaco.
Il sindaco concede l'autorizzazione, informandone la stessa autorità consolare per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Per l'introduzione in Italia da qualunque Paese estero di resti mortali ed ossa umane, di ceneri di salma cremata, il trasporto della cassettina o dell'urna cineraria non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igienico-sanitarie stabilite per il trasporto delle salme.
C) *Estradizione di salme in Stati esteri non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino*
Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato dovrà presentare al sindaco del comune ove trovasi la salma da trasferire la seguente documentazione:
a) istanza in bollo;
b) nulla osta, per l'introduzione della salma da par te dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
c) certificato rilasciato dall'unità operativa di igiene pubblica territorialmente competente che attesti che

sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/90. Nell'eventualità di decessi per malattie infettivo-diffusive, nonché in presenza di salme portatrici di radioattività, il suddetto certificato deve attestare che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 18 e 25 nella prima fattispecie e quella di cui al comma 3 dell'art. 18 per la seconda fattispecie;
d) estratto dell'atto di morte;
e) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
Il sindaco, ricevuta la domanda corredata dalla documentazione sopradetta, concede l'autorizzazione entro e non oltre 10 gg.
D) *Trasporti internazionali di ceneri e resti mortali*
Per l'introduzione e l'estradizione di resti mortali completamente mineralizzati e di ceneri, il trasporto degli stessi raccolti in cassettina o urna cineraria non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igienico-sanitarie, diversamente da quanto stabilito per il trasporto delle salme.
L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal sindaco del comune ove sono custoditi i resti mortali o le ceneri.
Tale autorizzazione deve contenere: generalità del defunto, data di morte, data di cremazione o di esumazione o di estumulazione e destinazione.
Per l'estradizione verso Stati esteri non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, dovrà comunque essere sempre acquisito il nulla osta dell'autorità consolare ove i resti o le ceneri sono destinati, ai sensi del l'art. 29, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 285/90.

Art. 6
Riduzione del turno di rotazione in campo comune

La competenza per la riduzione del turno di rotazione in campo comune (ex artt. 82 e 86 del D.P.R. n. 285/90) viene attribuita al sindaco, quale autorità di governo e autorità sanitaria locale, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82, previo parere conforme reso dalla conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri territorialmente competente, istituita con decreto n. 1468 del 29 luglio 2003.
La documentazione che il sindaco dovrà produrre, almeno in triplice copia, alla suddetta conferenza è così costituita:
- richiesta del responsabile del servizio comunale interessato;
- relazione del dirigente medico di igiene pubblica competente per il comune interessato circa la necessità di riduzione del turno;
- relazione geologica sull'area cimiteriale relativa alle caratteristiche geomorfologiche e strutturali del terreno;
- dichiarazione a firma congiunta del responsabile dei servizi cimiteriali del comune interessato e di un medico dell'unità operativa di igiene pubblica territorialmente competente, attestante che un adeguato numero di salme esumate, in via straordinaria, nei termini per i quali si chiede la riduzione del turno, sono risultate completamente scheletrizzate;
- l'elenco delle salme riportante la relativa data di inumazione e di esumazione e la loro distribuzione, che deve essere rappresentativa dell'intera superficie del campo di inumazione interessato alla riduzione del turno di rotazione;
- popolazione residente e numero delle fosse.
Il sindaco, acquisito il parere favorevole della competente conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri, può autorizzare, con formale provvedimento, da trasmettere per conoscenza all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, di abbreviare il turno di rotazione in campo comune, che, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai 5 anni.
Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, di cui all'art. 86, commi 2, 3 e 4, il sindaco può autorizzare una abbreviazione del turno di rotazione inferiore ai 5 anni, con le medesime procedure disciplinate nel presente articolo.

Art. 7
Speciali prescrizioni tecniche nella costruzione e ristrutturazione di cimiteri e nella utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti

La competenza ai fini dell'autorizzazione di speciali prescrizioni tecniche nella costruzione e ristrutturazione di cimiteri e nella utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/90 è demandata al sindaco, previo parere conforme reso dalla conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri territorialmente competente.

La documentazione che il sindaco dovrà produrre, almeno in triplice copia, è la seguente:
- richiesta del responsabile del servizio comunale interessato;
- relazione del dirigente medico di igiene pubblica territorialmente competente per il comune interessato circa la necessità della deroga;
- planimetria del cimitero in scala 1:100, con evidenziati i loculi interessati alla deroga;
- piante e sezioni in scala 1:50 delle singole tipologie di tombe interessate alla deroga;
- relazione tecnica esplicativa delle soluzioni tecniche da adottarsi per l'utilizzo dei loculi;
- relazione geologica di tutta l'area cimiteriale, con particolare riferimento alla parte interessata;
- i modelli - debitamente compilati - di cui alla circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1993, facenti parte integrante del presente decreto.
Il sindaco, acquisito il parere favorevole della competente conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri, può autorizzare con formale provvedimento, da trasmettere per conoscenza all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, le speciali prescrizioni tecniche derogate.

Art. 8
Autorizzazione per impiego nelle casse di materiali diversi e per l'impiego di valvole o di altri dispositivi idonei per la neutralizzazione di gas putrefattivi

In ordine all'autorizzazione all'impiego nelle casse di materiali diversi da quelli normalmente previsti, nonché per l'impiego di valvole per fissare e neutralizzare i gas da putrefazione applicabili ai feretri, i compiti e le funzioni amministrative, relativi a tali fattispecie, sono conservati allo Stato, sino a quando la Regione non adotti apposito provvedimento in materia.

Art. 9
Norme finali e transitorie

Relativamente alle materie disciplinate nel presente decreto, eventuali pratiche in giacenza dovranno essere uniformate od integrate con le disposizioni di cui al presente decreto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/90.

Art. 10

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I.

Palermo, 21 giugno 2004.

AMARI

Allegati

Mod. 1

Dati generali

Comune di ..... prov. .....

Cimiteri comunali esistenti n. ..... di cui attività n. .....

Data di ultimo aggiornamento del piano regolatore cimiteriale .....

Dati demografici

Anno							
Popolazione							
Mortalità							

Note per la compilazione:

Serie di dieci anni a ritroso partendo dall'ultimo per il quale sono disponibili i dati ufficiali ISTAT concernenti i residenti. La popolazione è calcolata come media del dato di inizio e fine anno.

Dati sepolture annue

Anno	
Inumazione di feretri in campo comune	
Altre inumazioni di feretri	
Tumulazione di feretri in loculo	
Tumulazione di feretri in tomba privata	
Deposito temporaneo di feretri	
Tumulazione di urne cinerarie in loculo	
Tumulazione di urne cinerarie in tomba privata	
Dispersione ceneri in cinerario comune	
Totale sepolture	

Dati operazioni cimiteriali annue

Anno	
Esumazioni andate a buon fine	
Estumulazioni andate a buon fine	
Esumazioni con reinumazione	
Estumulazioni con ritumulazione	
Esumazioni con cremazioni resti mortali	
Estumulazioni con cremazioni resti mortali	
Estumulazioni con inumazione	
Totale operazioni cimiteriali	

Note per la compilazione:
Riportare la serie degli ultimi tre esercizi conclusi.

Il responsabile dei servizi cimiteriali ..... Il sindaco .....

Mod. 2

Dati generali concernenti i cimiteri per i quali si richiede l'autorizzazione

Comune di ..... prov. .....

Cimiteri interessati (*) .....

.....

.....

Cimiteri comunali interessati n. ..... su n. ..... in attività.

(*) Riportare il nome identificativo dei cimiteri interessati.

Dati sepolture

Anno	
Inumazione di feretri in campo comune	
Altre inumazioni di feretri	
Tumulazione di feretri in loculo	
Tumulazione di feretri in tomba privata	
Deposito temporaneo di feretri	
Tumulazione di urne cinerarie in loculo	
Tumulazione di urne cinerarie in tomba privata	
Dispersione ceneri in cinerario comune	
Totale sepolture	

Dati operazioni cimiteriali annue

Anno	
Esumazioni andate a buon fine	
Estumulazioni andate a buon fine	
Esumazioni con reinumazione	
Estumulazioni con ritumulazione	
Esumazioni con cremazioni resti mortali	
Estumulazioni con cremazioni resti mortali	
Estumulazioni con inumazione	
Totale operazioni cimiteriali	

Note per la compilazione:

Il quadro è da compilare unicamente laddove i dati non coincidono con quelli di cui al mod. 1 in quanto i cimiteri interessati sono una parte di quelli in attività.

Il responsabile dei servizi cimiteriali ..... Il sindaco .....

Mod. 3

Zone da ristrutturare

Comune di ..... prov. .....

In allegato si trasmette planimetria in scala 1:500 dei cimiteri di:

.....

.....

.....

con riportate, secondo le velature di cui in legenda, le zone interessate distinte, laddove possibile e noto, per tipologie prevalenti.

Per ciascuna tipologia prevalente si è unita pianta e sezione in scala 1:50 con l'indicazione dello stato di fatto, del numero di posti salma autorizzabile e le caratteristiche di spessore e materiale da adottare per la separazione fra i posti salma.

Il numero stimato di posti salma ottenibili dalla utilizzazione delle strutture cimiteriali, assomma in totale a n. ..... così distinto per cimitero:

..... n.	..... n. .....
..... n.	..... n. .....
..... n.	..... n. .....
..... n.	..... n. .....
..... n.	..... n. .....
..... n.	..... n. .....
..... n.	..... n. .....
..... n.	..... n. .....

Il responsabile dei servizi cimiteriali ..... Il sindaco .....

Mod. 4

Criteri da adottare nella ristrutturazione cimiteriale

Comune di .....prov. .....

In relazione alle diverse situazioni analizzate, questa amministrazione, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri territorialmente competente, istituita con decreto n. 1468 del 29 luglio 2003, si impegna ad emanare apposita ordinanza sindacale attuativa, ai sensi del l'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 così come modificato dal DPCM 26 maggio 2000, della deroga per le strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento.
Per le tipologie individuate analiticamente, riportate nei disegni allegati, si propone l'adozione dei seguenti criteri di intervento:
Per tumuli preesistenti alla data del 27 ottobre 1990, senza uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, è consentita la tumulazione di feretri purché vengano osservate le seguenti prescrizioni:
1. Divieto di iniziare la utilizzazione dei tumuli interessati alla deroga, prima di due anni dalla data dell'ultima tumulazione.
Per le successive tumulazioni non si prescrivono limiti temporali.
2. Gli spazi interni alle tombe, sia che si sviluppino in orizzontale che in verticale, devono essere tali da consentire il recupero di un numero di posti salma contigui non eccedenti i sei.
3. Garanzia dell'impermeabilità dei feretri che dovranno essere tumulati. A tal fine si indicano le seguenti linee guida:
3.1. Spessore della cassa di zinco non inferiore a quello corrispondente al laminato del n. 13 secondo le norme UNI.
Sia il fondo che il coperchio della cassa di zinco dovranno essere realizzati con l'impiego di un unico nastro metallico, con le piegature di testa e piedi saldate secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Per le casse di zinco esterne utilizzate negli avvolgimenti e per quelle interne "fuori misura" è consentito l'uso di due nastri metallici, congiunti anch'essi con la saldatura di cui al citato terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
Sia sul fondo che sul coperchio della cassa di zinco il fornitore dovrà imprimere, in modo ben visibile, il numero di laminato corrispondente alle norme UNI per lo spessore utilizzato.
3.2. Neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici con l'inserimento dentro la cassa metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze antisettiche favorenti la loro solidificazione.
Note per la compilazione.
Si è lasciata la possibilità, da parte dell'amministrazione, di proporre al punto 3 diverse soluzioni, in relazione alle situazioni locali nonché agli usi propri di ciascuna zona e alle peculiarità dell'intervento.

Il responsabile dei servizi cimiteriali Il sindaco

FederUtility
Sistema Confservizi

Roma, 20 settembre 2010
Circ. n. 02515/AG

Ai Sigg. Presidenti,
Amministratori Delegati e Direttori
delle Aziende, Società ed Enti
associati
del settore funerario
Alla Commissione Servizi funerari
e p.c.
Al Consiglio direttivo
Alla Confservizi
Alle Confservizi regionali
Alle Federazioni consorelle
All'ANCI
Agli Assessorati alla Sanità delle
Regioni e
delle Province Autonome di
Trento e Bolzano
LORO SEDI

Oggetto: Regione Sicilia - Legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e della conservazione affidamento e/o dispersione delle ceneri"

La Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 3 settembre 2010 ha pubblicato la Legge Regionale in oggetto, approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 5 agosto 2010.

In **Allegato 1** si riporta il testo della una breve sintesi del quadro di riferimento.

In **Allegato 2** si presenta un primo commento, con l'avvertenza che esso risulta, anche per la presenza di richiami e raffronti con altre leggi regionali emanate in materia, nonché per alcuni aspetti altrettanto presenti anche in leggi regionali di altre regioni, interessare gli associati, anche al di fuori dello specifico contesto della Regione Sicilia.

FederUtility
Federazione delle Imprese
Energetiche e Idriche
via Cavour, 179/A
00184 Roma
tel 06 47865.500-600
fax 06 47865.555
www.federutility.it
C.F. 97378220582

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore
Area Idrico-Ambientale
(Renato Drusiani)

All. n. 2
DF/dc

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 64° - Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA **Palermo - Venerdì, 3 settembre 2010** **SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'**
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2, l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 17 agosto 2010, n. **18**.

Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 17 agosto 2010, n. **18**.

Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di garantire il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali, la presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale.

2. La Regione promuove, attraverso un'adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori.

Art. 2.

Cremazione dei defunti e destinazione delle ceneri

1. La cremazione dei cadaveri, la conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri e il loro trasporto dall'impianto di cremazione a destinazione, avvengono secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla presente legge.

2. Le ceneri sono riposte in un'urna sigillata, recante il sigillo del crematorio e i dati anagrafici. Al fine di assicurare l'identità delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire, a cremazione finita, allo scopo di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

3. L'urna può essere:

a) tumulata;

b) inumata, qualora il materiale dell'urna sia biodegradabile;

c) conservata all'interno dei cimiteri in appositi luoghi a ciò destinati;

d) consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto all'atto della scelta dell'affido.

4. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:

a) il primo conservato dal responsabile del servizio cimiteriale;

b) il secondo conservato da chi prende in consegna l'urna;

c) il terzo trasmesso all'ufficio di stato civile.

5. Il secondo esemplare del verbale di cui al comma 4 deve essere consegnato da chi prende in consegna l'urna all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da questi conservato.

6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

7. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune come previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

8. Il cinerario di cui al comma 7, costruito in muratura oppure in lamiera, è conformato in modo idoneo al contenimento di materiale sfuso e munito di dispositivo per il prelievo delle ceneri dalla parte opposta a quella della loro immissione.

Art. 3.

Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri è consentita:

a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri;

b) in aree private;

c) in natura.

2. La dispersione delle ceneri in natura è libera ed è consentita nei seguenti luoghi:

a) in montagna, a distanza di almeno 200 metri da centri e insediamenti abitativi;

b) in mare o nei laghi, a distanza di oltre 100 metri dalla riva;

c) nei fiumi;

d) negli altri luoghi individuati nell'ambito degli spazi cimiteriali.

3. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione in aree private deve avvenire al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati, come definiti dalla vigente legislazione.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'affidamento personale, le ceneri sono conferite nel cinerario comune di cui al comma 7 dell'articolo 2.

Art. 4.

Piano regionale di coordinamento

1. In attuazione dell'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, approva il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, contenente l'individuazione dei bacini di utenza, corredato dalle relative norme di attuazione.

2. Il Piano prevede un'ubicazione degli impianti crematori capace di assicurare servizi rapidi ed economici alla popolazione e disciplina la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.

3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

4. I crematori possono essere realizzati e gestiti, anche in forma associata, dai comuni, con il coinvolgimento, attraverso convenzioni o concessioni, degli enti morali e/o delle associazioni senza fini di lucro che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.

5. La Regione prevede interventi finanziari per favorire la realizzazione di impianti crematori e di cinerari comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6. Gli interventi finanziari sono, altresì, finalizzati alla realizzazione, all'interno dei recinti cimiteriali, dei 'giardini della memoria', aree destinate alla dispersione delle ceneri, da mantenere verdeggianti, durante l'alternarsi delle stagioni, in omaggio ai defunti.

7. Le aree di cui al comma 6 sono opportunamente curate dal punto di vista agronomico, per evitare l'insorgenza di inquinamento e l'alterazione dell'equilibrio ecologico del suolo.

Art. 5.

Senso comunitario della morte e spazi per il commiato

1. Affinché non sia perduto o affievolito il senso comunitario della morte, ogni comune cura che in seno al giardino della memoria sia reso disponibile all'utenza un archivio informatico delle biografie dei defunti, adiacente al cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nell'archivio di cui al comma 1 può assegnarsi uno spazio per l'inserimento di cenni biografici e di immagini, secondo la normativa predisposta dall'amministrazione comunale. Le inserzioni sono autorizzate, previo esame ed approvazione da parte di un'apposita commissione, con procedure analoghe a quelle attinenti i tradizionali epigrammi e le strutture sepolcrali.

3. Al fine di consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato anche nel caso di cremazione, la Regione promuove la realizzazione, da parte dei comuni, anche in forma associata, di spazi per il commiato.

4. Per spazi per il commiato si intendono luoghi, all'interno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali sono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili.

5. La realizzazione di spazi per il commiato comporta il servizio di un cerimoniere adeguatamente formato, con i criteri scaturenti dalla realizzazione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 8.

6. Il Piano regionale di coordinamento prevede l'allestimento di spazi per il commiato per ogni nuovo crematorio.

Art. 6.

Informazione ai cittadini

1. La Regione promuove campagne informative per diffondere la conoscenza delle diverse pratiche funerarie e per favorire la scelta della cremazione. Specifiche e dettagliate informazioni sono destinate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse, con particolare riguardo all'equilibrio ecologico del territorio e alla tutela dell'ambiente.

Art. 7.

Cremazione di indigenti

1. Nel caso di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi sono sostenuti, conformemente alle normative statali e nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal regolamento comunale.

Art. 8.

Provvedimenti regionali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, definisce:

a) le modalità e i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi, anche elettro-alimentate, su cadaveri destinati a cremazione;

b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali comunali;

c) i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e per i cerimonieri degli spazi per il commiato;

d) i livelli informativi minimi che le strutture sanitarie regionali, i comuni, le associazioni e gli operatori privati che operano nel settore funerario devono assicurare ai cittadini riguardo ai costi medi delle diverse forme di funerale, di sepoltura e di destinazione delle ceneri.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2010-2012, la spesa complessiva annua di 500 migliaia di euro, di cui 440 migliaia di euro per la realizzazione degli impianti crematori e 60 migliaia di euro per le campagne informative, cui si fa fronte a valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in favore degli enti locali.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 agosto 2010.

LOMBARDO

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica CHINNICI

Assessore regionale per la salute RUSSO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2, comma 1:

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 reca "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.

Nota all'art. 2, comma 4:

L'art. 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", così dispone:

«La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.».

Nota all'art. 2, comma 7:

L'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", così dispone:

«1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.».

Nota all'art. 4, comma 1:

L'art. 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", così dispone:

«*Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori.* – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.

2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.».

Nota all'art. 4, comma 5:

Per l'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", vedi nota all'art. 2, comma 7.

Nota all'art. 5, comma 1:

Per l'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", vedi nota all'art. 2, comma 7.

Nota all'art. 9, comma 1:

L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", così dispone:

«*Assegnazioni agli enti locali.* – 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2006.

1-ter. Al fine del contenimento delle tariffe è assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione - autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.

3. (Comma abrogato).

4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, nonchè per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.

4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.

5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.

7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.

10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione - autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.

11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 468

«Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Di Guardo, Fiorenza, Cracolici, Ammatuna, Apprendi, Barbagallo, Bonomo, De Benedictis, Di Benedetto, Digiacomo, Donegani, Faraone, Ferrara, Galvagno, Gucciardi, Laccoto, Lupo, Marinello, Marziano, Mattarella, Oddo, Panarello, Panepinto, Picciolo, Raia, Rinaldi, Speziale, Termine, Vitrano l'1 ottobre 2009.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 7 ottobre 2009.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn.: 100 del 14 aprile 2010, 103 dell'11 maggio 2010, 104 del 18 maggio 2010, 105 del 26 maggio 2010, 107 del 15 giugno 2010 e 116 del 28 luglio 2010.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 105 del 26 maggio 2010.

Deliberato l'invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 105 del 26 maggio 2010.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 44 del 9 giugno 2010.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 166 del 27 luglio 2010.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 116 del 28 luglio 2010

Relatore: Antonino Di Guardo.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 193 del 4 agosto e 194 del 5 agosto 2010.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 194 del 5 agosto 2010.

(2010.32.2299)102

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*
VITTORIO MARINO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

PREZZO € 1,10

ALLEGATO 2

Legge regionale (Sicilia) 17 agosto 2010, n. 18 " Disposizioni in materia di cremazione delle salme e della conservazione affidamento e/o dispersione delle ceneri." (pubblicata in G.U.R.S. n. 39. del 3 settembre 2010)

Con la L. R. (Sicilia) 17 agosto 2010, n. 18 le regioni e Province autonome che non siano intervenute in materia di cremazione, ed istituti ad essa collegati, risultano, in ordine alfabetico, Abruzzo, Provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Molise, Sardegna.
Nel caso della regione Sicilia deve aversi presente il fatto che trattasi di regione a statuto speciale (R. D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 2), cioè della regione cui è stato riconosciuto uno Statuto speciale fin prima delle consultazioni elettorali sul referendum sulla forma costituzionale dello Stato e per l'elezione dell'Assemblea Costituente). La regione Sicilia, nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, ha legislazione esclusiva (art. 14 Statuto, ma si veda anche l'art. 15) in talune materie e, precisamente:
a) agricoltura e foreste; b) bonifica; c) usi civici; d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali; f) urbanistica; g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; h) miniere, cave, torbiere, saline; i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale; l) pesca e caccia; m) pubblica beneficenza ed opere pie; n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche; o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilità, mentre (art. 17), l'Assemblea regionale, nei limiti dei princìpi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, è legittimata, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione: a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere; b) igiene e sanità pubblica; c) assistenza sanitaria; d) istruzione media e universitaria; e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio; f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato; g) annona; h) assunzione di pubblici servizi; i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale. In pratica, l'art. 14 disegna l'ambito delle materie in cui la regione Sicilia ha potestà legislativa esclusiva (con il solo limite dato dalla legislazione di ordine costituzionale), mentre l'art. 17 delinea un ambito di materie per le quali può farsi ricorso a quella che nella (successiva) Costituzione era, ed è (pur nella diversità delle materie), l'istituto della potestà legislativa regionale concorrente, tra l'altro differenziandosi, rispetto alle regioni a statuto ordinario (si evita di fare riferimento ad altre regioni a statuto speciale, per le profonde peculiarità di ciascuno dei diversi Statuti speciali di queste), per il fatto di principi fondamentali determinati con legge(ordinaria) dello Stato, bensì limiti dei princìpi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, risultando quindi questa potestà legislativa regionale concorrente anche di maggiore ampiezza.

La L. R. (Sicilia) 17 agosto 2010, n.18 è stata approvata pressoché all'unanimità (54 voti favorevoli, su 54 deputati regionali votanti e 55 presenti), con alcuni emendamenti rispetto al testo licenziato in sede di Commissione e proposti in Assemblea regionale. Il suo testo risulta, per alcuni aspetti, avere fatto riferimento ad istituti più o meno presenti in leggi regionali emanate, nella materia, in altre regioni, ma fin dall'art. 1, comma 1 esso consente di affrontare un aspetto, oltretutto comune alle diverse legislazioni ragionali intervenute in materia di cremazione e destinazioni delle ceneri da cremazione, che è quello della titolarità, in capo alle regioni, di intervenire in questa materia, titolarità che sussiste solo in parte, ma non in assoluto. Anzi, per gli aspetti di maggiore rilievo, risulta del tutto carente una potestà legislativa regionale, sia per le regioni a statuto ordinario che per le singole regioni a statuto speciale. Infatti, rimanendo nel testo della L. R. (Sicilia) 17 agosto 2010, n.18, in esso si afferma che essa abbia la finalità di garantire il diritto di disposizione delle spoglie mortali (nel rispetto dei principi fissati nella normativa statale), il ché attiene ad aspetti propri del c.d. "ordinamento civile" (come è il

qualificare la sussistenza di in diritto individuale di disposizione delle proprie spoglie mortali), che non trova riscontro né nelle materie rientranti nella potestà legislativa della regione, né in quelle che l'art. 17 Statuto individua come possibili materie di potestà legislativa regionale. Per altro, questo tratto – abbastanza comune in pressoché tutte le leggi regionali sin qui emanate in materia – trova *alibi* nell'assunto secondo cui la materia atterrebbe all'ambito dell'igiene e sanità pubblica, il ché è vero solo in parte del tutto marginale (a titolo meramente esemplificativo, potrebbe farsi riferimento, con riguardo alla L. 30 marzo 2001, n. 130, all'art. 3, comma 1, lett. c), ma limitatamente in relazione alla definizione dei "luoghi" in cui è ammessa/vietata la dispersione delle ceneri, nonché alla successiva lett. *f)*), mentre i diversi aspetti che riguardano la cremazione e la destinazione delle ceneri non presentano minimamente alcuna componente riconducibile alla materia dell'igiene e sanità pubblica, in particolare, sempre facendo riferimento all'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130) relativamente all'aspetto autorizzativo, alla volontà del defunto o dei famigliari (e loro forme e modi di espressione e di prova), alla volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, alla titolarità soggettiva a provvedere alla dispersione delle ceneri, al rispetto della volontà del defunto in ordine alla destinazione delle ceneri, cioè alle possibilità di tumulare l'urna cineraria, di interrarla (?), di affidarla ai familiari e relative modalità fino a giungere alla previsione (lett. i) sulla esigenza/necessità di predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato (che diventa un obbligo, in termini di requisiti tecnico-strutturali, per gli impianti di cremazione). Ma tale assunto, equivoco, ha anche altra origine che travalica lo scarso approfondimento (nel corso dei lavori che hanno portato all'approvazione della legge regionale, come risulta dai loro resoconti, vi è stato chi ha usato l'espressione di "inceneritori umani" per riferirsi agli impianti di cremazione ….) a volte presente (fenomeno che interessa un po' tutte le regioni, in particolare quando operino professionalità sanitarie portate a privilegiare alcuni aspetti e non altri) e deriva dal fatto che la L. 30 marzo 2001, n. 130, in funzione di superare possibili ostacoli in sede parlamentare, ha fatto ricorso al rinvio a successive modifiche di norme di rango secondario, che avrebbero dovuto aversi intervenendo su norma regolamentare che, nel passato, aveva avuto origini in contesti di ambito sanitario, anche se tale norme regolamentare (il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) presenti ben poche e scarne norme che hanno effettivamente attinenza con l'ambito della sanità e dell'igiene pubblica, prevalendo norme che attengono a tutt'altri contesti di materia. Si tratta di un aspetto che appare essere una sorta di tratto comune di molte, se non tutte, le norme regionali sin qui emanate in materia.
L'art. 1, comma 2 presenta una previsione che affida alla regione la promozione di un'adeguata formazione del personale addetto ai crematori, aspetto di rilievo e pressoché assente (salva l'eccezione dell'art. 10 L. R. (Piemonte) 31 ottobre 2007, n. 20 che l'estende anche alla figura dei cerimonieri), figura che emerge, inopinata, all'art. 5, comma 5 legge regionale, che è del tutto apprezzabile sotto il profilo degli obiettivi, ma risulta probabilmente sproporzionata, se si consideri il numero degli impianti di cremazione (ed il relativo fabbisogno di personale) presenti nella regione, tanto nella situazione attuale, quanto in una prospettiva futura di realizzazione di altri impianti, alla luce della percentuale di accesso alla cremazione nella regione (negli anni 2007, 2008 e 2009, si sono avute, rispettivamente, 146, 115 e 187 cremazioni nell'unico impianto presente nella regione; considerando il solo 2009, avendo registrato il maggior numero di cremazioni nel triennio, si tratta di un rapporto cremazioni/decessi dello 0,0037755, essendo stati i decessi 49.529 (da confrontare con la media nazionale dello 0,1215)), che non è, come noto, influenzata unicamente dalla presenza, in termini di prossimità, di impianti di cremazione.

Qualche criticità può individuarsi in relazione all'art. 2, comma 1, per il fatto che esso faccia rinvio alle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (prevedendone successive modifiche che ben difficilmente potrebbero intervenire, dopo la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), anziché a quelle della L. 30 marzo 2001, n. 130: la cosa non è senza effetti. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, come l'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 preveda, in difetto di disposizione testamentaria (o di previa adesione ad una SO.CREM., del coniuge ed in caso di pluralità dei parenti nel grado più prossimo la manifestazione di volontà alla cremazione debba essere espressa a tutti tali parenti, mentre l'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3) attenua in parte questa previsione considerando la maggioranza assoluta di essi. Dal ché consegue che, in Sicilia, questa parte dell'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, non possa essere applicabile (non si considera l'ipotesi di future eccezioni d'illegittimità costituzionale, tenendo conto di come finora alcuna delle leggi regionali emanate in materia se sia stata interessata, né per iniziativa governativa (art. 127 Cost.), né, finora, nell'ordinaria sede giurisdizionale). Tuttavia, se il

rinvio alle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n,. 285, in luogo di pari rinvio alle disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130 potrebbe essere valutato (a certe condizioni) una scelta legislativa, l'ipotesi di scelta non appare molto argomentabile, quando si consideri come questo rinvio riguardi anche l'aspetto della conservazione delle ceneri all'interno cimiteri, in quanto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ammette unicamente la tumulazione dell'urna cineraria oppure la dispersione (così esplicitamente definita) nel cinerario comune, a mente del suo art. 80, comma 6, ipotesi che sono contraddette dal successivo comma 3 del medesimo art. 2, in cui si individua una pluralità di forme concernenti la c.d. "destinazione" delle ceneri debitamente raccolte nell'urna. Infatti questa, oltre che tumulata, può essere inumata, conservata in appositi luoghi nei cimiteri (e, trattandosi di conservazione dell'urna cineraria, non può sfuggire come si tratti, nei fatti, ancora di una tumulazione ...), fino ad essere consegnata ad un affidatario, il quale – per altro – deve essere stato indicato, in vita, dal defunto, inducendo ad una previsione per la quale la scelta dell'affido dell'urna costituisce una prerogativa che spetta in via esclusiva al defunto, ovviamente da operare in vita. In tal modo, l'istituto dell'affidamento ai familiari viene sottratto ad ogni possibilità di richiesta da parte dei familiari stessi, qualora vogliano avvalersene. Ciò solleva, oltretutto, anche altra questione, cioè quella, nell'ipotesi in cui il defunto abbia scelto, in vita, l'affido dell'urna contenente le proprie ceneri, indicando il familiare affidatario, che attiene alla "forza" che tale scelta ed individuazione della persona del familiare affidatario possa avere. Infatti, non può escludersi, quanto meno dal punto di vista accademico, che il familiare indicato come affidatario non intenda, o non possa (il successivo comma 4 richiama all'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.), adempiere a quest'indicazione quale affidatario. Probabilmente, il vincolo che può sorgere da un tale atto di scelta e di indicazione del familiare affidatario sussiste nell'ambito degli affetti, ma deve essere considerato del tutto debole, se non del tutto assente, in termini di obblighi giuridici, dato che non è ammissibile possa aversi che la scelta e l'indicazione fatta, in vita, del defunto produca l'effetto di determinare obblighi, giuridici, in capo ad un soggetto diverso, pur se familiare. Sempre attorno alla destinazione dell'urna cineraria, merita di essere fatto un cenno alla previsione della sua inumazione (art. 2, comma 3, lett. b), rispetto a cui tale forma di destinazione è consentita alla condizione che sia impiegata urna costituita da materiale biodegradabile: si tratta di una previsione presente anche in altre leggi regionali (art. 3, comma 1, lett. b) L. R. (Campania) 9 ottobre 2006, n. 20 ed art. 4, comma 2, lett. b) L. R. (Basilicata) 28 aprile 2009, n. 14). Tale previsione presenta alcuni fattori che meritano di essere considerati. A) l'inumazione di ché trattasi richiede che sussistano, prima di richiederla, concessioni di aree a sistema d'inumazione, dotate di proprio adeguato ossario (?) (art. 90, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, concessioni già sorte, con regolare atto di concessione, nel rispetto dell'immediatamente successivo art. 91), poiché non può farsi ricorso alle fosse d'inumazione considerate dall'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in quanto destinate queste ad accogliere in via esclusiva feretri; B) anche in presenza di concessioni di aree per l'impianto di campi ad inumazione, in ogni caso l'inumazione dell'urna non può avvenire utilizzando una fossa in cui sia stato accolto un feretro, stante il divieto di cui all'art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; C) questa forma di conservazione non è una conservazione, per il vincolo dell'uso di urne composte in materiale biodegradabile, ma una peculiare forma di dispersione delle ceneri. Infatti, proprio il vincolo dell'impiego di urne costituite in materiale biodegradabile, fa sì che, alla scadenza della concessione dell'area, non sia rinvenibile alcunché, essendosi (se effettivamente in materiale biodegradabile) l'urna alterata e le ceneri disperse nel terreno. Quest'ultima considerazione induce a considerare la necessità, forse anche imprescindibile, che ai familiari che scelgano questa modalità di destinazione dell'urna sia data, fin dal momento iniziale, precisa informazione sul fatto che essa costituisce una peculiare forma di dispersione, in quanto, qualora questi avessero il convincimento di una funzione conservatrice dell'inumazione, alla scadenza della concessione, potrebbero dolersi di ritenuti comportamenti indebiti, magari anche richiedendo indennizzo per ritenute "male pratiche" da parte del comune, titolare della demanialità del cimitero. Certo, sarebbe stato preferibile che, già in sede di testo legislativo, fosse stato esplicitato come questa modalità di destinazione delle ceneri abbia natura di una forma particolare di dispersione e non certamente di conservazione dell'urna cineraria. Per altro, tale precisione sembra non avere neppure preso in considerazione un altro aspetto, quello sul "carico" di ceneri così disperdibili per metro quadrato, sottovalutandosi come la dispersione sul (e, nel caso, "nel") terreno di ceneri produca effetti di alterazione della struttura del terreno stesso. Si tratta di aspetti su cui non vi sono molti studi in Italia, mentre all'estero vi sono stati alcuni, per la verità non numerosissimi, studi sul "carico" per metro quadrato delle ceneri oggetto di dispersione. Si tratta di aspetti di ordine evidentemente

ambientale che non avrebbero dovuto essere sottovalutati, spese se si consideri come il vincolo dell'impiego dio urne cinerarie costituite in materiale biodegradabile sembrerebbe avere motivazioni proprio dotto il profilo ambientale. Ovviamente, le precedenti considerazioni non attengono solo a questa disposizione della legge regionale, ma co-interessano le analoghe disposizioni delle due leggi regionali sopra richiamate, aventi analogo contenuto.
Il rinvio all'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. fatto dal comma 4, consente di ricordare come esso consideri come "*le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o tempii appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione*". Trascurando la collocazione nei cimiteri o in tempi appartenenti ad enti morali (oltretutto anche questi comunque all'interno dei cimiteri, in aree avute in concessione, non potendosi avere tali istituti al di fuori dei cimiteri, in quanto le cappelle gentilizie (art. 104 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) possono sussistere unicamente in capo a famiglie ed in nessun caso, in capo ad enti), il riferimento ai colombari privati merita qualche approfondimento. Infatti, questi colombari, quali "luoghi di conservazione" delle urne cinerarie al di fuori dei cimiteri, devono presentare caratteristiche consistenti nella a) destinazione stabile a questa finalità, b) presentare caratteristiche tecnico-costruttive idonee ad assicurare la garanzia contro ogni profanazione (come potrebbe aversi in caso di, eventuale quanto accidentale (ovviamente, per quanto umanamente possibile dovrebbe considerarsi anche la profanazione intenzionale, aspetto per altro non sempre assicurabile in assoluto, richiedendosi almeno condizioni di ordinaria diligenza), sversamento ecc.). Dal ché deriva che la consegna dell'urna richieda il previo accertamento della disponibilità di un tale colombaro privato (senza neppure entrare nel merito delle procedure di predisposizione, e relativi titoli, quando realizzando fuori dai cimiteri; rileva solo che prima dell'affidamento e della consegna dell'urna cineraria sia comprovata, tendenzialmente in termini documentali, la sua disponibilità effettiva, nonché la sussistenza delle caratteristiche prescritte), ma ciò va correlato, logicamente, con il fatto che, in ogni caso, deve esservi stata una scelta del defunto, effettuata in vita, nonché l'indicazione del familiare affidatario. Si tratta di aspetti che sono necessariamente tra loro correlati e che costituiscono, o possono costituire in prospettiva, dei limiti al ricorso all'istituto dell'affidamento delle urne a familiari.
Il comma 7 dell'art. 2 riproduce sostanzialmente l'art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per cui potrebbe risultare *inutiliter datum*: anche se l'obbligo, in capo ai comuni, di disporre del cinerario comune in ciascun singolo cimitero sussiste, almeno dal punto di vista formale, cioè della disposizione normativa, sussiste fin dal 27 ottobre 1990, con esso tale obbligo (per tutti i comuni e, al loro interno, per ciascun cimitero) viene a sorgere, in regione Sicilia, non più sulla base di norma di rango secondario, ma di norma di rango primario. Va osservato, per altro, come nella pratica non sempre tale disposizione risulti essere stata oggetto di applicazione, e non per inadempienza alla norma, quanto, spesso, per motivazioni di ordine materiale, cioè per la dimensione della "domanda" di fruizione del cinerario comune. Certamente, potrebbero avere avuto rilievo anche altri fattori, come (es.) i possibili costi di realizzazione, che tendenzialmente si ritiene possano costituire un fattore del tutto secondario, potendosi realizzare il cinerario comune anche senza particolari, o rilevanti, oneri, tenendosi piuttosto maggiormente probabile che l'abbastanza rarefatta presenza dei cinerari comuni possa essere maggiormente essere stata dovuta all'aspetto precedentemente indicato, relativamente alla scarsa "domanda". Comunque, sia, qualora fosse richiesta tale forma di dispersione, il comune non potrebbe sottrarsi da provvedere alla realizzazione e nei tempi necessari per consentire l'accoglimento della richiesta, in conseguenza diretta ed immediata all'accoglimento dell'urna nel cimitero. Per altro, il cinerario comune non è oggetto di utilizzo unicamente in caso di richiesta da parte dei familiari, ma, altresì, ogni qual volta i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione per le ceneri. Non si entra nel merito delle modalità di realizzazione del cinerario comune, anche se l'indicazione della costruzione in lamiera sembra poter sollevare alcune perplessità, in termini di limitazione (oltre che sommarietà terminologica) delle possibili soluzioni tecnico-costruttive.

L'art. 3 è dedicato alla dispersione delle ceneri, pur prevedendo, nella rubrica, l'istituto dell'affidamento (segno residuale della previsione elaborata in Commissione ed emendata in Assemblea regionale), di cui si fa cenno all'ultimo comma, prevedendo che quando non vi sia affidamento, consegua, per *default* (in qualche modo contraddicendo la previsione dell'art. 2, comma 7), il conferimento nel cinerario comune. Con questa previsione, si formulano alcune soluzioni alle problematiche già evidenziate che possono derivare dall'istituto dell'affidamento a familiare delle urne, istituto che opera esclusivamente

per scelta effettuata, in vita, dal defunto, incluso quanto riguarda l'indicazione del familiare affidatario. In altre parole quando, per qualsiasi motivo, questa scelta e quest'indicazione non siano osservate, si determina l'effetto "automatico", per così dire, della dispersione delle ceneri nel cinerario comune, che, a certe condizioni, potrebbe essere stata proprio quanto il defunto, nell'operare la scelta dell'affidamento, intendeva evitare, e, in ogni caso, determinando una contraddizione (violazione?) della finalità della legge regionale, esplicitata all'art. 1, comma 1, come quella di garantire il diritto di ciascuno di disporre delle proprie spoglie mortali, dato che una destinazione "automatica" contraddice l'affermazione sulla sussistenza di un tale "diritto".

L'art. 4, affermando di voler attuare l'art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130 (il cui termine di adempimento era di 6 mesi, cioè andava, a rigore, osservato entro il 3 novembre 2001), individua un ulteriore termine (sempre di 6 mesi, dall'entrata in vigore della legge regionale, destinata (art. 10) ad entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.R.S.) per l'approvazione di un Piano regionale di coordinamento per la realizzazione, da parte dei comuni, dei crematori, in relazione a bacini di utenza, con proprie norme di attuazione. Se si considerano i dati del ricorso alla cremazione nella regione Sicilia, probabilmente un piano poteva anche essere definito nei termini temporali individuati dalla L. 30 marzo 2001, n. 130, dato che , probabilmente, anche solo la realizzazione di un altro impianto di cremazione non risponderebbe a criteri di economicità, salvo, forse, non tenere presenti gli aspetti connessi alle distanze geografiche, il ché, per altro, contraddirebbe con l'obiettivo dell'art. 4, comma 2 di assicurare servizi rapidi ed economici alla popolazione e disciplina la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato, dato che una prossimità geografica andrebbe a scapito dei costi unitari di ciascuna cremazione (costi per il comune gestore, dato che per gli utilizzatori le tariffe non possono eccedere quelle massime determinate in applicazione dell'art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130. Certamente, la regione Sicilia, esercitando la potestà legislativa propria per effetto dell'art. 14 Statuto, potrebbe, con atto legislativo, determinare autonomamente, discostandosene, tariffe per la cremazione che assicurino, oltre che la la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario e l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito, anche di tenere conto dell'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio, nonché un'adeguata della remunerazione del capitale investito, che risulti coerente con le prevalenti condizioni di mercato, ipotesi che appare ben poco realistica in relazione all'impianto dell'art. 4, comma 2, dati che esse, in termini unitari, risulterebbero ben diverse e, proprio per la dimensione regionale della "domanda", attuale e prevedibile nel medio-lungo periodo, risultando largamente superiori. Per altro, proprio nell'art. 4, comma 2 si evidenzia una contraddizione, laddove prevede una disciplina per la realizzazione dei cinerari comuni, quando in precedenza (art. 2, comma 7) ne è già stata definita l'obbligatorietà per ciascun singolo cimitero e (art.2, comma 8) definite alcune caratteristiche tecnico-costruttive. Nell'art. 4, comma 3, ultimo periodo, è presente l'esclusione dal ricorso ad impianti mobili di cremazione, previsione probabilmente mutuata dall'art. 4, comma 4 L. R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., nonché dall'art. 4, comma 4 L. R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34 e succ. modif., esclusione che forse non è stata, in queste disposizioni, approfondita più di tanto.
I commi 5 e 6 della legge regionale prevedono interventi finanziari da parte della regione Sicilia per favorire la realizzazione di crematori e cinerari comuni (per altro obbligatori, dall'entrata in vigore della legge in ogni cimitero, ove non si voglia considerare come tale obbligo sussiste fin dal 27 ottobre 1990 …), che trova riscontro nella norma finanziaria del successivo art. 9, la quale considera solo la realizzazione degli impianti di cremazione, ma non la realizzazione dei cinerari comuni, che o verranno finanziati con altre fonti o rimarranno non finanziati, al momento. Finanziamenti sono previsti, con medesime considerazioni in relazione al successivo art. 9, per la realizzazione di c. d. "giardini della memoria" negli ambiti cimiteriali, per le quali sono previste particolari cure e modalità, anche colturali, con una formulazione che appare non del tutto approfondita.

L'art. 5 riprende, anch'esso, da altre leggi regionali (Toscana, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia,) il concetto del c.d. "senso comunitario della morte", estendendolo agli spazi per il commiato. A parte la constatazione di come parlare di senso comunitario della morte contraddica le impostazioni che vedono la sussistenza di diritti individuali, od individualistici (a volte, anche esasperatamente tali, come è nel caso della dispersione delle ceneri o dell'affidamento delle urne ai famigliari, specie nella impostazione adottata in questa stessa legge regionale), si evidenzia come sia imposto ai comuni (a ciascun comune,

oppure anche in ciascun singolo cimitero nel comune ?) l'obbligo che, all'interno dei c.d. "giardini della memoria" (che, in questo modo diventano, implicitamente, un obbligo alla cui realizzazione tutti i comuni (se non in tutti i cimiteri, come sembrerebbe) sono tenuti a provvedere), sia reso disponibile un "archivio informatico" recante la biografia del defunto, oltretutto collocato in adiacenza al cinerario comune (con ché, implicitamente, deriva anche che i c.d. "giardini della memoria" siano essi stessi adiacenti al cinerario comune, con una palese limitazione della progettualità dei comuni, in sede di definizione, od aggiornamento, dei propri P.R.C. (piani regolatori cimiteriali). Ma potrebbe anche vedersi una doppia vincolatività dal punto di vista delle allocazioni, in quanto tale "archivio informatico" è "in seno" al "giardino della memoria e, altrettanto, "adiacente" al cinerario comune.).
Se l'istituto del c.d. "senso comunitario della morte" è presente anche in alcune altre leggi regionali, generalmente prevedendo targhe o indicazioni dei dati anagrafici defunti e comunque relativamente a quanto abbiano fatto ricorso alla dispersione delle ceneri o all'affidamento a familiari dell'urna cineraria, qui tale "archivio informatico" si estende a tutti i defunti, quale ne sia la pratica funeraria a cui abbiano fatto ricorso, e i dati anagrafici sono dilatati alla biografia di ciascuno di essi, prevedendosi l''inserimento di cenni biografici e di immagini, secondo la normativa predisposta dall'amministrazione comunale, inserzioni che sono autorizzate, previo esame ed approvazione da parte di una apposita commissione, con procedure analoghe a quelle attinenti i tradizionali epigrammi e le strutture sepolcrali. In pratica, sembrerebbe enuclearsi una sorte di "cimitero virtuale", di cui non mancano sperimentazioni proposte da *soft-ware houses*, con vari ordini di qualità. Da un lato dovrebbe considerarsi la facoltatività, per i familiari, per l'utilizzo di questo archivio informatico, dall'altro si osserva come le procedure d'inserimento appaiano fortemente strutturate, probabilmente superando elementari criteri di proporzionalità e, infine, l'incoerenza tra una concezione, almeno tendenziale, verso un c.d. "cimitero virtuale" con il fatto che tale "archivio informatico" è vincolato nella sua localizzazione al fatto di essere "in seno" ai "giardini della memoria" e all'"adiacenza" al cinerario comune. Un'effettiva virtualità supererebbe queste logiche di localizzazione. Va altresì tenuto presente come, ai fini della sua messa a disposizione degli utenti, divenga necessario disporre del relativo *hard-ware*, cosa che potrebbe richiedere posa di cavi per le relative connessioni (anche se non possono escludersi connessione *wire-less*) e quanto altro necessario (compreso quanto necessario in termini di protezione dagli agenti atmosferici (tralasciando la possibile esposizione ad atti vandalici, non escludibile a *priori*)), quando, realisticamente, spesso gli uffici dei cimiteri (almeno, nei cimiteri dotati di un ufficio) siano frequentemente ancora sprovvisti di apparecchiature informatiche per la gestione degli eventi e delle operazioni cimiteriali e loro registrazioni.
I commi 3, 4, 5 e 6 considerano gli spazi del commiato, prevedendoli (quanto meno) per ogni nuovo crematorio, ma anche, come linea di tendenza, in forma maggiormente diffusa sul territorio regionale, con la loro realizzazione da parte dei comuni che vi possono provvedere anche ricorrendo a forme associative. Il ché potrebbe lasciare prevedere scenari che vedano una diffusione di fenomeni di trasporti di feretri, decorso il periodo di osservazione e debitamente seguita la chiusura degli stessi, dal luogo di decesso al luogo sede dello "spazio del commiato" (specie quando realizzato attraverso forme associative) e successivo trasferimento dei feretri nel cimitero in cui debbano essere ricevuti. Per altro, va segnalata l'importanza del comma 5, per il quale la realizzazione degli "spazi per il commiato" comporti (si noti il termine utilizzato) il servizio di un cerimoniere, oltretutto adeguatamente formato (il ché, in parte, riporta a richiamare quanto già osservato in precedenza in relazione all'art. 1, comma 2, con la differenza che la formazione dei cerimonieri esula dalle funzioni di promozione attribuite, dalla legge regionale, alla regione stessa … solo che i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e per i cerimonieri degli spazi per il commiato sono individuati, contraddittoriamente, all'interno del contesto dei provvedimenti regionali considerati al successivo art. 8.

L'art. 6 riguarda l'informazione ai cittadini, norma anche questa spesso presente in leggi regionali di altre regioni in materia di cremazione ed istituti connessi, rispetto a cui si deve, riprendendo considerazioni già fatte con riferimento ad altre leggi regionali, constatare come si sia in presenza di una inutile duplicazione di un obbligo già sussistente per effetto dell'art. 7 L. 30 marzo 2001, n. 130, e sussistente dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 3 maggio 2001. Per altro, se nella norma statale sopra citata (e non abrogata), tali obblighi d'informazione riguardavano i medici che constatavano il decesso, nonché i comuni, la regione Sicilia aggiunge rispetto a questi obblighi, non modificati, aggiunge la previsione di assumersi il compito di promuovere campagna informative, oltretutto

coerentemente oggetto di finanziamento da parte della norma finanziaria di cui al successivo art. 9, volte a diffondere la conoscenza delle diverse pratiche funerarie e, dichiaratamente, per favorire la cremazione.

L'art. 7 costituisce mera riproposizione della previsione dell'art. 5, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130, nonché delle altre disposizioni che da questa discendono.

Con l'art. 8 si attribuisce alla Giunta regionale la definizione di alcuni aspetti, con provvedimenti da emanare entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale, cioè entro lo stesso termine per l'adozione del Piano regionale di coordinamento di cui al precedente art. 4.
L'oggetto di tali provvedimenti regionali concerne
a) le modalità e i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi, anche elettro-alimentate, su cadaveri destinati a cremazione;
b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali comunali;
c) i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e per i cerimonieri degli spazi per il commiato;
d) i livelli informativi minimi che le strutture sanitarie regionali, i comuni, le associazioni e gli operatori privati che operano nel settore funerario devono assicurare ai cittadini riguardo ai costi medi delle diverse forme di funerale, di sepoltura e di destinazione delle ceneri.
Probabilmente rispetto alla questione della rimozione delle protesi, come specificate, potrebbe essere stato sufficiente prevederne, anche non norma di rango regolamentare, la rimozione, dato che le modalità della stessa attengono ad aspetti di operatività. Invece, per le modalità di tenuta dei registri cimiteriali, pur dovendosi apprezzare la tendenza ad elementi di uniformità, si rileva che si tratta di aspetti che rientrano nell'ambito dell'autonomia dei comuni, tenendo conto anche dell'art. 15, comma 2 Statuto regionale, nonché delle L. R. (Sicilia) 15 marzio 1963, n. 16, 6 marzo 1986, n. 9, 11 dicembre 1991, n. 48, 23 dicembre 2000, n. 30.
Un cenno meritano i provvedimenti considerati alla lett. d), in quanto si tratta di definire il livello minimo, quanto meno, per l'attuazione sia dell'art. 7 L. 30 marzo 2001, n. 130, sia dell'art. 6 della legge regionale qui a riferimento. Per altro, non si può osservare come la definizione dei "costi medi" delle diverse forme di funerale, di sepoltura e di destinazione delle ceneri non sia agevolmente conoscibile, in quanto alcune componenti sono sempre e comunque conoscibili (come è il caso delle tariffe stabilite per i servizi pubblici, per la cremazione, per le concessioni cimiteriali e simili), ma non sono altrettanto conoscibili per quanto riguarda i prezzi praticati da soggetti di diritto privato per quanto riguardi le prestazioni, forniture e servizi che si svolgono in termini di mercato, come è il caso dei costi di fornitura dei feretri, delle casse in zinco (quando necessarie, delle altre componenti, anche decorative, dei feretri, i trasporti funebri, i noleggi per gli allestimenti delle c.d. camere ardenti, i necrologi, le forniture floreali, le partecipazioni di lutto e tutte le altre forniture, prestazioni, anche di personale, e servizi, inclusi i corrispettivi per i servizi prestati dagli operatori privati. La previsione potrebbe essere realistica se limitata alle tariffe per prestazioni di servizio pubblico per concessioni ed operazioni cimiteriali, per prestazioni proprie delle ASL, ecc., ma non per i "costi", seppure "medi", del complesso delle varie componenti cui la famiglia è chiamata a far fronte in occasione dell'evento luttuoso. Per non considerare come alcuni costi intervengano in momenti ben lontani da quello del lutto (esempio, tipicamente, gli oneri per l'estumulazione e la successiva inumazione (o, cremazione) dovuti alla scadenza della concessione di sepolcri a tumulazione, quando sia stata, a suo tempo, richiesta tale pratica funeraria).

I servizi di
Polizia Mortuaria

I servizi di Polizia Mortuaria comprendono il complesso di attività, sia funebri che cimiteriali, che hanno per oggetto il (?) cadavere.

Le “fonti”

- Costituzione
  - Norme di diritto internazionale
    - Statuto
- Leggi

- Regolamenti
- Circolari (che non sono “fonti”, ma indirizzi amministrativi)

- (es.: Accordo di Berlino sul trasporto internazionale di salme)

- Leggi = norme di rango primario
- Decreti delegati (oggi, D. Lgs., ma, prima della L. 400/1988, dPR)
- Regolamenti (CE)

- dPR, per i Regolamenti statali

Le modifiche alla Costituzione

- Prima
- Potestà legislativa generale dello Stato (*de residuo*)
- Potestà legislativa regionale in determinate materie, all'interno delle c.d. leggi quadro (concorrente)

- Oggi (dal 8/11/2001)
- Potestà legislativa statale esclusiva nella materie individuate dall'art. 117, 2 Cost. (+ i principi fondamentali per la legislazione regionale concorrente)
- Potestà legislativa regionale concorrente nelle materie individuate dall'art. 117, 3 Cost.
- Potestà legislativa regionale esclusiva per quanto non rientri nelle prime due elencazioni.

Le “fonti” specializzate

- Prima
  - T.U.LL.SS.
  - Regolamento di Polizia Mortuaria (d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)
  - Regolamento comunale di Polizia Mortuaria
- Oggi
  - (in prospettiva, non remota) Normativa dell’Unione europea
  - T.U.LL.SS.
  - Leggi regionali
  - Regolamento di Polizia Mortuaria (d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)
  - Regolamento regionale di Polizia Mortuaria
    - Altre fonti regionali
  - Regolamento comunale di Polizia Mortuaria

Altre “fonti” inter-agenti

- T.U.E.L. (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Regolamento dello stato civile (d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)
- Altre normative di carattere sanitario, ambientale, di LL.PP., di P.S., di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, di protezione dei dati personali ed altre.

Potestà regolamentare

- Regola
  - La potestà regolamentare spetta al soggetto cui compete la potestà legislativa
- Potestà regolamentare non collegata alla potestà legislativa = Comuni, province, città metropolitane

- (*osservazioni*)
  - Lo Stato, nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva, può delegare la potestà regolamentare alle regioni

- La potestà regolamentare dei Comuni, storicamente presente, non ha più fonte solo nella legge, ma origina dalla Costituzione

Quadro riassuntivo

	Ordinamento "europeo"	Ordinamento interno (livello di governo: Stato	Ordinamento interno (livello di governo: regione)	Livello di governo locale (Comune)
	Trattato/i	Costituzione		
		Norme di diritto internazionale pattizio		
(pre-primarie)			Statuto	Statuto
Rango 1	Regolamento (CE)	Legge, D. Lgs., D.-L.	Legge	
Rango 2		Regolamento (d.P.R.)	Regolamento	Regolamento *(disciplina dell'organizzazione dello svolgimento delle funzioni loro attribuite)*
Atti amministrativi (non costituenti fonti del diritto)	Risoluzione, Raccomandazione, Parere	D.M.	d.G.R., Direttiva	Regolamento *(diverso da quanto sopra)*, Deliberazione, Determinazione
(altri atti non costituenti fonti del diritto)		Circolare	Circolare	

I “limiti” delle norme

- Ogni norma, quale ne sia il rango, ha il limite del potere del soggetto che emana la norma.
  - » Ma, anche e conseguentemente:
    - La competenza al rilascio di un’autorizzazione a svolgere un’attività soggetta ad autorizzazione spetta all’autorità competente nel luogo in cui l’attività deve essere svolta.

La struttura del Regolamento di Polizia Mortuaria

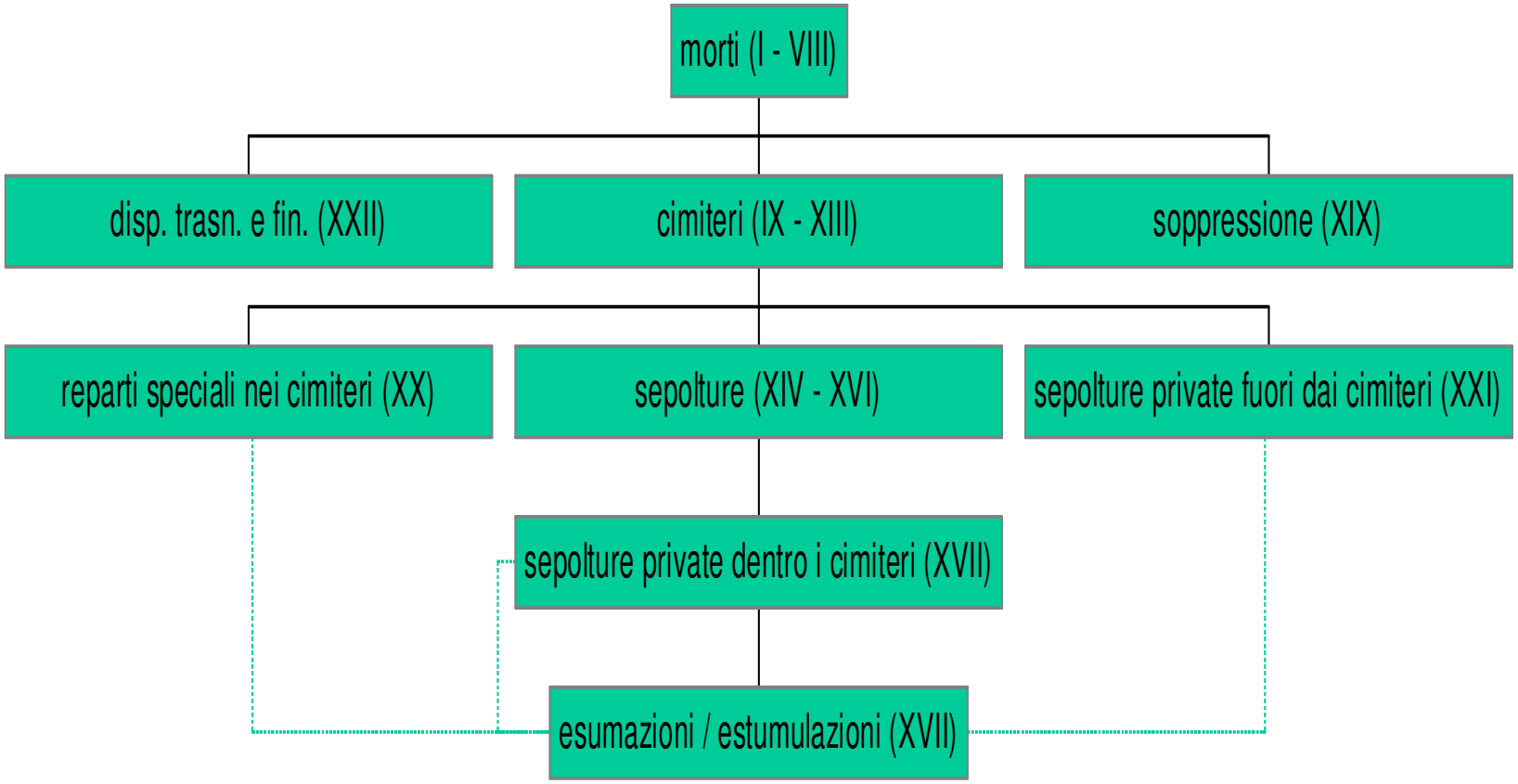
morti (I - VIII)
disp. trasn. e fin. (XXII)
cimiteri (IX - XIII)
soppressione (XIX)
reparti speciali nei cimiteri (XX)
sepolture (XIV - XVI)
sepolture private fuori dai cimiteri (XXI)
sepolture private dentro i cimiteri (XVII)
esumazioni / estumulazioni (XVII)

Le fasi

Denuncia della causa di morte	Periodo di osservazione
Riscontro diagnostico / Autopsia	Deposito di osservazione / Obitorio
1) Prelievo di parti di cadavere a fini terapeutici 2) Prelievo di cadaveri per scopo di studio 3) Trattamenti conservativi	Trasporto

La denuncia della causa di morte

- Natura: obbligatoria
- Competenza: medico (art. 103 TULLSS)
- Destinatario: autorità sanitaria locale (= sindaco)
  (+ copia all'ASL, anche ai fini della tenuta del registro delle cause di morte)
- Oggetto: malattia che sarebbe stata la causa
- Termine: 24 h (dall'accertamento)
- Supporto: Scheda Istat/D.4, D.4.*bis*
- Finalità: *a*) sanitarie, *b*) epidemiologiche, *c*) statistiche

Attività necroscopica

- Accertamento della morte (come effettività)
- Medico necroscopo
- Termine: 15 h > accertamento < 30 h
- Certificato, scritto, della visita fatta

- Ai fini dell'autorizzazione all'inumazione o, distintamente, alla tumulazione

- ASL (negli ospedali, il direttore)
- Riducile se vi sia accertamento strumentale della morte

Le fasi temporali

	termine	***decorrenza***
Denuncia della causa di morte	**24 h**	accertamento
Denuncia di morte	**24 h**	morte
Formazione dell'atto di morte	**?**	?
Visita necroscopica	**15 h > v.n. < 30 h**	morte
Autorizzazione all'inumazione o, distintamente, alla tumulazione	**24 h**	morte
Periodo di osservazione	**< / 24 h / 48 h**	morte
Trasporto	**?**	?
Sepoltura	**?**	?

La denuncia di morte

- Natura: obbligo
- Destinatario: Ufficiale dello stato civile
- Termine: < 24 h morte
- Luogo: comune di morte
- Obbligato: congiunto / convivente / loro incaricato
- Se la morte è avvenuta in ospedale, casa di riposo, ecc. = la dichiarazione è sostituita da un avviso contenente le notizie necessarie per la formazione dell'atto di morte

- L'Ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione con processo verbale (atto di morte)

- Se non è noto: comune di deposizione
- Orale

- Scritto - L'Ufficiale dello stato civile forma l'atto di morte sulla base dell'avviso.

Periodo di osservazione

- Inibisce
  - La chiusura della cassa
  - L'autopsia
  - I trattamenti conservativi
  - La deposizione in celle frigorifere
  - L'inumazione
  - La tumulazione
  - La cremazione
- Regola: 24 h
- Eccezioni:
  - 48 h, in caso di morte improvvisa o di dubbio di morte apparente
  - < 24 h: 1) decapitazione, maciullamento; 2) accertamento strumentale della morte; 3) esigenze di salute pubblica (NB: proposta sanitaria + provvedimento sindacale)

Il trasporto funebre (1/4)

Comprende.

- Il trasporto entro il comune
- Il trasporto fuori comune
- Il trasporto all'estero

Comprende:

Cadaveri

Resti mortali

Ossa

Ceneri (urne cinerarie)

- Autorizzazione comunale (art. 107, 3 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
- Sindaco
  - Disciplina (con ordinanza "normale")
    - L'orario
    - Le modalità
    - I percorsi
    - Le soste

Il trasporto funebre (2/4)

- Sepoltura (pratica) ?
  - Inumazione
  - **Tumulazione (*)**
  - Cremazione

- Causa di morte ?
  - Infettiva-Diffusiva
  - Radioattività
  - altro

Il trasporto funebre (3/4)

- Dove?
  - Comune
  - Extra Comune
    - <= 100
    - **< 100 v t > 72 (*)**
  - **Estero (*)**
    - Berlino
    - Non Berlino

Il trasporto funebre (4/4)

- Quando?
  - Estate
  - Inverno

- Mezzo?
  - Strada
  - Mare/Lago (= Spazi Acquei)
  - Ferrovia
  - Aereo

- (*) *idem* confezionamento

Impianti e strutture obbligatori

nel Comune	nel Cimitero	Impianti e strutture eventuali
Cimitero, almeno uno a sistema d'inumazione	Area ad inumazione Camera mortuaria Sosta di feretri in transito	
Deposito di osservazione Cadaveri deceduti in abitazioni inadatte + pericolose Cadaveri deceduti sulla pubblica via / altro luogo pubblico Cadaveri ignoti per il riconoscimento		
Obitorio	Ossario comune Cinerario comune	Celle frigorifere

Cimiteri

- Obbligo
- Dimensionamento *(= fabbisogno)*

- Accoglimento (come obbligo; facoltativamente il Regolamento comunale può ammettere l'accoglimento di altre categorie di defunti)

- Ad inumazione
- Numero inumazioni x 10 anni + 50 % (+ riserva per eventi eccezionali; comprese inumazioni da estumulazioni)
  - Esclusione di aree per altri fini (art. 59 d.P.R. 285/1990)
- Morti nel comune
- Morti residenti, dovunque deceduti
- Aventi già titolo alla sepoltura in sepolcro privato

Cimiteri: i ruoli

Comune	ASL
Manutenzione	
Ordine	Controllo
Vigilanza	Proposta

Sepolcri privati

- Costituiscono "**sepolcri privati**" tutte le forme di sepoltura, quale ne sia il sistema adottato, diverse dall'inumazione in campo comune.

    - Esempi: tutti i sepolcri a tumulazione, le concessioni di aree ad inumazione differenziate dall'inumazione in campo comune, cellette ossario, nicchie cinerarie, altre forme e modalità

Sepolcri privati

- Pre-condizione = Le aree a ciò destinate devono essere previste nel PRC
- Concessione
  - Ai fini della costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione
    - Individuale
    - Per famiglie
    - Per collettività
  - (eventualmente) anche per campi ad inumazione
- A privati / enti
  - Condizione: dotazione di apposito ossario

Rapporto di concessione

- Concessione di un diritto d'uso su area demaniale (art. 823 c.c.)
- Durata: a tempo determinato (max. 99 anni)
- Finalità:
  - 1° grado (strumentale): costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione
  - 2° grado (finale): sepoltura a tumulazione alle persone cui è riservata
- Regolare atto di concessione

- Possibili cause estintive:
  - Rinuncia / retrocessione
  - Decadenza
  - Revoca
  - Estinzione
    - » = Famiglia
    - » = Concessione
  - Soppressione (del cimitero)

Uso della sepoltura privata (riserva)

- Concessioni a privati
  - Concessionario
    - Persone appartenenti alla famiglia del concessionario
    - Persone conviventi con il concessionario
      - (facoltativo e su richiesta del concessionario)
    - Persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario
      - (su richiesta del concessionario + purché il Regolamento comunale abbia stabilito preventivamente ed in via generale criteri per qualificare tali posizioni; in difetto di previsione regolamentare, non è ammissibile l'accoglimento della richiesta del concessionario)
- Concessioni a enti
  - Persone individuate dall'ordinamento + atto di concessione (in concorso)

Concessionario

- Persona che ha stipulato l'atto di concessione *(c.d. fondatore del sepolcro)*

- Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria può prevedere
  - che, al suo decesso, subentrino, a loro volta nella qualità di concessionario, i suoi discendenti diretti, *oppure*
  - che non muti la figura del concessionario (rimanendo ai suoi discendenti il diritto di sepoltura di cui sono riservatari quali membri della famiglia)

La famiglia del concessionario

- La definizione di “famiglia” del concessionario è rimessa al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, che la può definire:
  - In modo uniforme per tutte le tipologie di sepolcri privati
    - *oppure*
  - In modo differenziato in relazione a specifiche caratteristiche
    - Principalmente, in relazione a:
    - 1) durata,
    - 2) capienza del sepolcro
    - In ogni caso, la capienza del sepolcro costituisce un limite “fisico” al diritto di essere sepolti per i riservatari.

Possibili cause estintive della concessione

- Rinuncia/retrocessione
- Decadenza
- Revoca
- Estinzione
- Soppressione (del cimitero)
- Comportamento volontario del concessionario
- Inadempienze del concessionario
- Situazione di grave fabbisogno (non ipotizzabile)
- Soppressione del cimitero o cessazione/alterazione dei fini

Le tariffe delle concessioni 1/4

- … la pratica della tariffa *una tantum* …
  - Concezione "patrimoniale"
    - o, perfino, estraneità dal cimitero dei sepolcri privati (fuori dall'area cimiteriale)
  - Assenza di valutazione degli oneri "a valle"
    - Derivata dalle lunghe durate, se non perpetuità
    - Rarefazione della "domanda"
  - Carenza di valutazione degli effetti, nel tempo
    - Effetto: cimitero c.d. "ad accumulo"

Le tariffe delle concessioni 2/4

- Verso l'evoluzione …
  - Concezione "demaniale"
  - Emersione degli effetti nel tempo
  - Emersione della presenza di "costi" alla scadenza della concessione
  - … ma, complessità gestionali
  - … ma, difficoltà nella gestione del bilancio
    - Netta separazione tra parte correnti ed in conto capitale
    - La questione dei finanziamenti, in conto capitale

Le tariffe delle concessioni 3/4

- I principi contabili mettono in discussione la lontana pratica delle tariffe *una tantum*
- Trattandosi di sepolcri privati, non vi possono, né devono esservi oneri a carico dei bilanci dei comuni
  - Emersione di situazioni con gestione dei cimiteri da parte di soggetti diversi dal soggetto titolare della demanialità (Titolo V parte 1^ T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.)
    - Regolazione dei rapporti con contratto di servizio

Le tariffe delle concessioni 4/4

- A => Canone **per l'uso** dello spazio assegnato
  - Annuo
  - ma percepibile anche in un'unica soluzione
  - Spetta a chi cede in uso
- B => Canone **per il recupero delle spese gestionali cimiteriali**
  - Annuo
  - ma percepibile anche in un'unica soluzione
  - Pari od inferiore alla ½ del canone A
  - Spetta al gestore del cimitero

I nuovi *soggetti*: le regioni

- La regione ha competenza legislativa concorrente e/o esclusiva
  - La regione ha potestà regolamentare
- Le funzioni della regione dovrebbero essere di legislazione, regolamentazione e programmazione, nel rispetto delle Autonomie Locali
- I comuni hanno *memoria storica* secolare

- La regione NON ha *memoria storica* nella materia funebre e cimiteriale,
  - Al più. tende a privilegiare le attività pertinenti che coinvolgono le ASL
  - Infatti, le regioni hanno una struttura organizzativa ancora modellata sulle funzioni precedentemente loro spettanti e ogni cambiamento, anche organizzativo, richiede tempi adeguati.

Il “nuovo” ruolo dei Regolamenti comunali di Polizia Mortuaria

- I Regolamenti comunali di Polizia Mortuaria sono destinati a divenire sempre più “centrali”.
  - Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, non solo non deve “riprodurre” disposizioni altrove già presenti, ma deve esplicarsi negli ambiti che non sono interessati dalle disposizioni legislative (statali e/o regionali) o regolamentari (statali e/o regionali), incentrando le proprie disposizioni nelle materie che sono ambito – spesso, esclusivo – del Comune.
  - Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria deve essere uno strumento sia dell’Autonomia locale che di gestione e, prima ancora, di valorizzazione delle tradizioni, culture ed usi locali.

Pratiche funerarie

- Inumazione
- Tumulazione
- Cremazione
  - Altre

Cremazione

- Autorizzazione

- Volontà
- Certificazione medica escludente il sospetto di morte dovuta a reato *(oppure)*
- Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria (se morte improvvisa o sospetta di esserlo)

Volontà alla cremazione

- Testamento, in qualunque forma
  - Il testamento segreto e il testamento olografo hanno effetti solo dopo la pubblicazione (art. 620, 5 c.c.)
- In mancanza di testamento, volontà dei familiari (va tenuta presente la circolare telegrafica del Ministero dell'interno n. 37/2004 del 1 settembre 2004, in senso diverso)
  - Coniuge
  - In difetto, i parenti nel grado più prossimo (e se vi sia pluralità di parenti nel medesimo grado, tutti).
    - (si ha una poziorità, nel senso che i familiari che precedono nell'ordine escludono i successivi)
    - (i familiari, nell'ordine di poziorità, esprimono una volontà propria alla cremazione del loro caro)
    - Autenticazione
- Per gli iscritti alle So.Crem. è sufficiente:
  - A) la dichiarazione di volontà, scritta, datata firmata
  - B) convalidata dal Presidente

Cremazione ?

- La L. 30 marzo 2001, n. 130 importerà notevoli cambiamenti (quando potrà essere applicata).
  - Infatti, la L. 130/2001 ha fatto ricorso a rinvii che importano la modifica di altre “fonti”, modifiche che non sono intervenute, anche in relazione ai mutati assetti costituzionali.
  - Fino a ché non saranno operanti le modifiche (o gli interventi legislativi e/o regolamentari) necessarie, la L. 130/2001 rimane inapplicabile (per la parte di maggiore rilevanza).

Cosa cambierà quando si potrà applicare la L. 130/2001 ?

- Testamento, in qualunque forma
- In mancanza di testamento, volontà dei familiari
  - Coniuge
  - In difetto, i parenti nel grado più prossimo (e se vi sia pluralità di parenti nel medesimo grado, tutti).
    - (si ha una poziorità, nel senso che i familiari che precedono nell'ordine escludono i successivi)
    - (i familiari, nell'ordine di poziorità, esprimono una volontà propria alla cremazione del loro caro)
- Per gli iscritti alle So.Crem. è sufficiente:
  - A) la dichiarazione di volontà, scritta, datata firmata
  - B) convalidata dal Presidente

- Testamento, in qualunque forma (ma è revocabile con dichiarazione autografa successiva)
- In mancanza di testamento, anche qualsiasi altra espressione di volontà del defunto
- In mancanza anche di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto, volontà dei familiari
  - Coniuge
  - In difetto i parenti nel grado più prossimo (e se vi sia pluralità, maggioranza)
  - Dichiarata all'ufficiale dello stato civile di decesso o residenza
- Per gli iscritti alle So.Crem:
  - Iscrizione, certificata (salva dichiarazione autografa successiva)

Altri cambiamenti in prospettiva

- Possibilità di dispersione delle ceneri
  - In aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri
  - In natura
  - In aree private
- Attribuzione dell'autorizzazione alla cremazione all'Ufficiale dello stato civile (nonché delle competenze alla conservazione/dispersione delle ceneri)
- Conservazione delle ceneri, alternativamente
  - In tumulazione
  - In inumazione
  - Con affidamento ai familiari
    - In tutti i casi, tranne che per la dispersione, l'urna va sigillata e "identificata"
- Cremazione delle salme inumate da 10 anni o tumulate da 20 anni (previo assenso dei familiari)

Le concessioni cimiteriali

Obblighi

- Disponibilità di area per sepolture a sistema d'inumazione ("*fabbisogno*")
- Accoglimento
  - Deceduti "**nel**" comune
  - Deceduti "**appartenenti al**" comune
  - Aventi titolo di sepoltura in una concessione cimiteriale
    - » (sostanzialmente: adempimento di un rapporto giuridico pre-sussistente)

Fabbisogno

- Numero delle inumazioni

  (sia: in occasione del decesso, sia a seguito di estumulazione)

  degli ultimi 10 anni,

  maggiorato del 50 %

  ulteriormente, maggiorato per (eventuali) calamità, epidemie e particolari circostanze

  = Esclusione:

  a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
  b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
  c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
  d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione

Le aree extra-fabbisogno possono essere destinate a più utilizzi, tra cui ……

a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
b) …;
c) …;
d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Sepolcri privati nei cimiteri

Tutte le “allocazioni” cimiteriali diverse dall’inumazione, in campo comune

Concessioni di aree

- Facoltà (per il comune)
  - utilizzando le superfici non necessarie ad assicurare il "fabbisogno"
- Pre-condizione: previsione nel P.R.C. (espressa)
  - Fino al 1975/1976, la concessione di aree per sepolcri privati era subordinata da un "controllo" esterno, cioè ad una specifica autorizzazione prefettizia, cui il consiglio comunale doveva comprovare, documentalmente, che con l'erigenda concessione cimiteriale non veniva intaccato il "fabbisogno"
  - Dopo il d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, i comuni sono stati "responsabilizzati", attraverso la previsione di tale destinazione nel P.R.C.

Oggetto della concessione

- Concessione di area (eccedente il “fabbisogno”)
- Finalità della concessione:
  - Costruzione (da parte del concessionario) di un sepolcro a sistema di tumulazione
    - *(oppure)*
  - Impianto di campi ad inumazione
    - *(condizione)*
    - dotati di apposito ossario

Soggetti della concessione

- Privati
  - = persone fisiche
- Enti
  - = persone giuridiche

- Il sepolcro può essere destinato per sepolture:
- Individuali
- Per famiglie
- Per collettività

Limiti della concessione

- Tempo determinato
- Estinzione, alla soppressione del cimitero
- Obblighi (stabiliti nell'atto di concessione)
- Divieti (farne oggetto di lucro e speculazione)
  - » (nel significato proprio del Codice civile, cioè oggetto di transazioni di diritto privato, sia per atto tra vivi, sia per causa di morte)
- Uso
  - "riserva"
    - » Costituisce "***riserva***" la situazione per la quale un determinato soggetto, che si trovi in una data posizione giuridica ha, per questo motivo, titolo e, contemporaneamente, ne sia escluso ogni soggetto che non si trovi in tale posizione giuridica

Concessione

- Regolare atto di concessione
- Oneri, sempre presenti
  - Canone per il diritto d'uso
    - spettante al comune
  - Canone per il recupero delle spese gestionali cimiteriali
    - spettante al gestore del cimitero
    - Il canone per il recupero delle spese gestionali cimiteriali non può superare il 50 % del canone per il diritto d'uso
    - Entrambi: canoni annuali, anche se percepiti in un'unica soluzione

Riserva
nel diritto d'uso

- Concessione ad individui e famiglie
  - concessionari
  - appartenenti alla famiglia del concessionario
  - eccezioni (a richiesta del concessionario)
    - conviventi con il concessionario e/o con persone appartenenti alla famiglia del concessionario
    - persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario (non di familiari)
      - » N.B.: Ammissibile se ed in quanto il Regolamento comunale espressamente abbia stabilito i criteri di pre-individuazione delle "particolari benemerenze"; in difetto, inammissibile.

Riserva
nel diritto d'uso

- Concessione ad individui e famiglie
  - Concessionario (c.d. "fondatore del sepolcro")
    - Salvo "subentro"
  - Appartenenti alla famiglia del concessionario
    - Spetta – in via esclusiva – al Regolamento comunale di polizia mortuaria, stabilire una definizione di famiglia del concessionario, a questi fini
      - N.B.: Il Regolamento comunale di polizia mortuaria può dare
        - » A) definizione di famiglia, utilizzabile per tutte le tipologie di sepolcri privati
        - » B) definizioni di famiglia differenziate per tipologie di sepolcri privati

Riserva
nel diritto d'uso

- Concessioni ad enti
  - Persone previste dal proprio ordinamento e dall'atto di concessione (concorrenza delle fonti)

    - In tutti i casi, cioè sia per le concessioni ad individui e famiglie che per le concessioni ad enti: limite della CAPIENZA del sepolcro

Cessazione della concessione

Fisiologica

- Scadenza
- Estinzione (soppressione del cimitero)

Patologica

- Revoca
- Decadenza
  - Conseguenza di inadempimento e/o violazioni
  - Natura dichiarativa, non costitutiva
- Estinzione della famiglia
- Estinzione della concessione
- Rinuncia

Cessazione della concessione

- Revoca
  - Condizioni
    - Concessioni a tempo determinato
    - Durata eccedente i 99 anni
    - Sorte prima del 10 febbraio 1976
    - Decorsi 50 anni dall'ultima tumulazione
    - Verifica di una grave situazione di insufficienza del cimitero
      - rispetto al "fabbisogno" del comune
        - (vedi "fabbisogno", come superficie ad inumazione, in campo comune)
    - Impossibilità a provvedere – tempestivamente –
      - ampliamento del cimitero
      - costruzione di nuovo cimitero

Cessazione della concessione

- Decadenza
  - Comportamenti del concessionario, od altri aventi titolo, in contrasto con gli obblighi e con la natura della concessione cimiteriale
    - Esempi (non esaustivi):
      - Inadempienza della costruzione entro termine prefissato
      - Esecuzione di opere in difformità
      - Utilizzo in contrasto con la “riserva”
      - Inadempienza nel pagamento degli oneri
      - Atti volti a disporre della concessione, o del suo uso, in contrasto con la natura della concessione
      - Inadempienza degli obblighi di manutenzione
      - Stato di abbandono del sepolcro
      - Altro
  - Natura dichiarativa
    - Conseguenza: decorrenza dal fatto determinante la decadenza

Cessazione della concessione

- Estinzione, della famiglia
  - Se ed in quanto previsto dal Regolamento comunale di polizia mortuaria

    - Salva (eventuale) trasformazione del sepolcro da familiare (*alias*: gentilizio) ad ereditario
      - » Ipotesi che può sorgere solo se non vi siano altre persone appartenenti alla famiglia – dal punto di vista del diritto di essere sepolti – che abbiano titolo ad esercitare il diritto di sepoltura

Cessazione della concessione

- Estinzione della concessione
  - Quando la concessione abbia esaurito i “fini” per cui era stata eretta.
    - (es.: nei casi in cui il “fondatore del sepolcro” abbia stabilito specifiche, o determinate, finalità e queste siano in sé stesse esauritesi).

Cessazione della concessione

- Rinuncia
  - Atto, libero e volontario, del concessionario
    - Inapponibilità di condizioni
  - Una rinuncia può riguardare anche il solo *diritto personale* di sepoltura (e non la concessione)
    - In tale caso, può essere fatta anche da persona diversa dal concessionario, ma appartenente alla famiglia del concessionario
    - Effetti per se e per i propri aventi causa
      - Salvo che gli aventi causa non conservino la qualità di appartenenti alla famiglia del concessionario

Subentro (1/2)

- Al decesso del concessionario, fondatore del sepolcro, possono subentrare gli appartenenti alla famiglia

  - Il subentro può far sorgere, in capo al subentrante, la qualità di concessionario
  - Il subentro può NON far sorgere, in capo al subentrante, la qualità di concessionario, ma – in ogni caso – vi è subentro negli obblighi connessi alla concessione

Subentro (2/2)

- Spetta al Regolamento comunale di polizia mortuaria prevedere se il subentrante assuma o meno la qualità di concessionario
  - Ciò può influire su un diverso ambito della famiglia
    - (la famiglia del subentrante può comprendere persone non già comprese nella famiglia del concessionario)
  - Tale scelta può avvenire per tutte le tipologie di concessioni cimiteriali
  - Oppure, in modo differenziato tra le diverse tipologie di concessioni cimiteriali

Alla cessazione della concessione (1/2)

- Alla cessazione della concessione
    - (indipendentemente dal motivo)

- Il concessionario e/o gli aventi titolo (ed obblighi)
- Sono tenuti a:
    - Con oneri a totale loro carico e prima che si determini il momento della cessazione della concessione
- Provvedere a dare diversa sistemazione alle spoglie tumulate nella concessione
- Provvedere all'esecuzione delle opere e lavori necessari a ripristinare il manufatto in condizioni che ne consentano l'immediata assegnazione a terzi e la piena e libera fruizione

Alla cessazione della concessione (2/2)

- Il manufatto sepolcrale entra nella disponibilità del demanio cimiteriale del comune
- Al più, spetta agli aventi titolo, il valore delle opere
  - Determinato nel valore sostenuto quando sono state eseguite (c.d. valore “storico”)
    - Senza attuarializzazioni (art. 1277 c.c.)
    - Fatto salvo sola la conversione, se del caso, da lire in euro
  - Se sia documentato con atti e documenti idonei
    - (fatture, progetti muniti di quietanza, pagamenti a mezzo bonifico bancario od altri documenti che, in relazione all’epoca, risultassero idonei strumenti di prova di regolari transazioni)

SEMINARIO

PROBLEMI E SOLUZIONI A CONFRONTO

SANTANGELO soluzioni enti locali®

Azienda accreditata per la formazione
presso la Regione Siciliana

Catalogo cimiteriale

SANTANGELO soluzioni enti locali di Giuseppe Santangelo
Via Salanitro, 1/G - 95123 Catania
Tel 095 7144014 • Tel/Fax 095 7141130 • Cell 335 6699990
E-mail santangelo.confor@virgilio.it • www.santangelosoluzioni.it

Editoria • Modulistica • Informatica • Formazione • Congressi • Servizi

SANTANGELO EDITORE

CONFOR Consulenza & Formazione

SANTANGELO informatica

45100 Rovigo – Viale Petrarca, 20/b – tel. 0425 34281 – fax 0425 35962

ATTREZZATURE CIMITERIALI

Sistema Certificato
UNI EN ISO 9001:2000
SC 08-1704-1-2

La FAPU srl è azienda leader nel settore delle forniture alle Amministrazioni Pubbliche, da anni collabora con i maggiori Comuni italiani e gode di grande fiducia da parte dei gestori del servizio pubblico.

La FAPU srl ha al suo attivo una lunga tradizione di studio, progettazione e realizzazione di attrezzature cimiteriali. Ha introdotto innovazioni straordinarie nelle strutture e nei materiali, ha risolto con successo vari problemi relativi al servizio funebre e cimiteriale ed è attenta, oltre alle varie e più disparate esigenze, anche alla cura dei particolari come nel seguito si noterà.

La FAPU srl è sensibile come gli operatori al difficile e particolare momento in cui le attrezzature vengono utilizzate, ed è per questo che cerca di ottenere attrezzature silenziose, pratiche e discrete.

Tutte le attrezzature sono inoltre costruite nel rispetto delle norme italiane ed europee di sicurezza dei lavoratori.

Negli ultimi anni con successo ha inaugurato il settore delle consulenze logistiche e normative per quanto attiene la messa a norma dei cimiteri sia a livello strutturale che organizzativo.

Vi presentiamo dunque i nostri migliori prodotti.

Le immagini e i dati contenuti in questo catalogo sono indicativi e non impegnativi, la ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso alcuno.

45100 Rovigo – Viale Petrarca, 20/b – tel. 0425 34281 – fax 0425 35962
Casella Postale n° 58 – P.iva 01342240296 – C.C.I.A.A. 147935

ATTREZZATURE CIMITERIALI

- Montaferetri oleodinamici manuali, elettrici, a batteria
- Timoni elettrici per montaferetri
- Piattaforma per riesumazione
- Scale di alluminio con ruote o fisse
- Scale con balconcino e parapetto dotato di portavaso con ruote
- Scale scorrevoli per loculi
- Carrelli portaferetri con portantina estraibile
- Carrelli portaferetri con contenitore per riesumazione
- Carrelli per trasporto feretri
- Trabattelli/impalcature
- Calaferetri
- Urne cinerarie
- Cassettine per ossario
- Pensiline
- Tende coprifossa con telo trasparente opaco
- Cavalletti portacorone
- Secchielli per acqua
- Vasi in metallo o plastica per fiori
- Targhe numeriche segnaposto
- Cestoni porta immondizie in lamiera o a arete con o senza coperchio
- Cestini porta immondizie
- Fioriere
- Rampe e passatoie
- Bacheche per esterno monofacciali o bifacciali, con protezione in rete o plexiglass
- Bacheche portachiavi
- Tabelloni pubblicitari per.....nascondere
- Materiale informativo e documentazione per gli operatori

Comune di .....

Responsabile del servizio .....

Tel. .....

CARRELLI ALZAFERETRI

La FAPU srl dispone di due diversi modelli di carrelli alzaferetri in diverse versioni a sollevamento manuale, elettrico a batteria o combinato semoventi o meno. I carrelli hanno caratteristiche peculiari accessori e dotazioni di ultima generazione, di ridotte dimensioni e oltremodo maneggevoli. Nostro personale incaricato è sempre disponibile ad una dimostrazione presso le sedi di impiego o presso i nostri stabilimenti al fine di valutarne la validità. Sono previsti corsi di addestramento del personale e di aggiornamento per la tenuta in regola dei libretti del carrello alzaferetri e per la manutenzione. Direttamente eseguiamo assistenza tecnica sulle nostre macchina con tempestività di intervento. I carrelli alzaferetri hanno marchiatura CE.

CARRELLO ALZAFERETRI CMF

E’ una macchina progettata per risolvere le specifiche esigenze di sollevamento del feretro nei loculi del cimitero.

Il carrello alzaferetri CMF è disponibile nella versioni con sollevamento a corrente continua 24V. Il telaio è formato da tubolari, profili e lamiere, piegate saldate, formanti una struttura rispondente alle esigenze di portata, che è di Kg. 350 comprese due persone.

La colonna di sollevamento è telescopica a tre sfilanti sincronizzati con cinque catene di sicurezza con indice superiore a 8. La base del alzaferetri è montata su tre ruote, di cui due su asse fisso, pneumatiche 400/8, la terza con timoncino sterzante pure pneumatica 300/4 o in gomma piena tutte montate su cuscinetti a sfera.

La base di appoggio del feretro è dotata di due elementi telescopici per tumulazione laterale, e di due coppie di tre rulli orientabili per la tumulazione sia laterale che frontale con rotazione 90° a destra e 90° a sin istra (a richiesta).

Il cesto per l’operatore è asportabile, e pesa solo kg. 19, ed è posizionabile, da entrambi i lati, ed è dotato di cancello di accesso con chiusura a molla, e predisposizione per cintura di sicurezza.

Azionamento oleodinamico in taglia asservito da una centralina oleodinamica con motore 24 volt. D.C. 1200 Watt e valvola di comando discesa, con pompa manuale ausiliaria (opzionale).

L’alimentazione alla centralina viene fornita da una coppia di batterie 12 volt. 100 A./ora 20H.

La ricarica delle batterie viene effettuata da carica batteria, 24 volt 15 A con alimentazione 220 volt 50Hz stacco automatico, il carica batterie è posto nell’alzaferetri feretri in uno specifico alloggiamento all’interno del alzaferetri.

E’ fornito di quattro stabilizzatori telescopici con sensori elettrici conformi alla norma EN 280/2005 dotati di volantino con piedino orientabile con superficie plastica per l’appoggio e blocco laterale per rendere la struttura rigida. Quattro bolle verificano il corretto posizionamento.

Il gruppo ruota direttrice timone sono fissati alla base tramite quattro viti per facilitarne il trasporto e così la possibilità di sostituirla con vari accessori.

Il carrello alzaferetri è dotato di due cinghie per assicurare il feretro quando viene sollevato.

L’alzaferetri è realizzato per poter essere utilizzato indifferentemente con l’operatore nel cesto sia a destra che a sinistra.

I comandi di salita e discesa sono posizionati su pulsantiera volante dotata di cavo animato a spirale per rimanere solidale con l’impianto.

La pulsantiera è dotata di un sistema di arresto d’emergenza a fungo e di interruttore a chiave.

Raggiunge altezza massima di tumulazione di mt.4,9

Misure d’ingombro vedere disegno – peso: CMF manuale 508kg.- CMF elettrico kg.540

Livello piano bara alla partenza da min mt..1,000

Supporti e portanti trattati con zincatura elettrolitica

Finecorsa elettrico di salita

Dichiarazione di conformità CE

Manuale di uso e manutenzione per un corretto funzionamento della macchina

Il carrello così allestito può essere dotato a richiesta dei seguenti accessori per specifiche esigenze:

- Piano rulli sostituibile con un altri predisposti per specifiche esigenze
- Cestello posizionabile sopra il piano bara con protezioni laterali asportabili per le operazioni murarie
- Capottina di protezione
- Ruota direttrice motorizzata
- Nel caso di motorizzazione la macchina sarà dotata di apparecchiatura elettronica di comando per avere la massima guidabilità dei movimenti
- Possibilità di avere il secondo certo per effettuare tumulazioni frontali con due operatori
- Carica batterie elettronico interno alla macchina

MODELLO A TRAZIONE MANUALE

MODELLO A TRAZIONE ELETTRICA

CARRELLO MONTAFERETRI CMF

Scheda tecnica

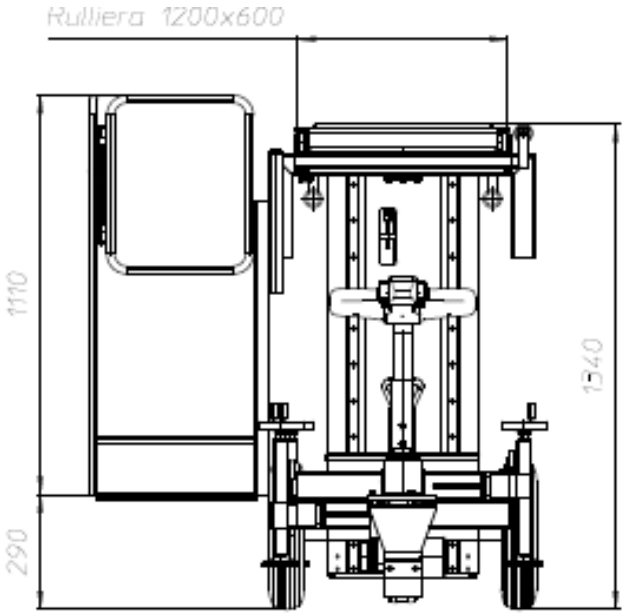

MODELLO A TRAZIONE ELETTRICA

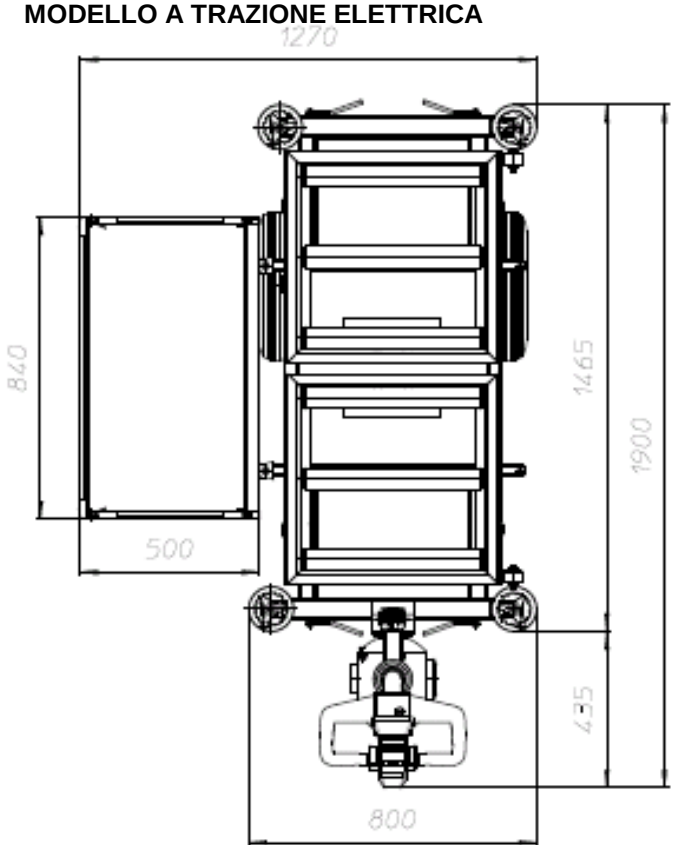

CARRELLO MONTAFERETRI CMF

Scheda tecnica

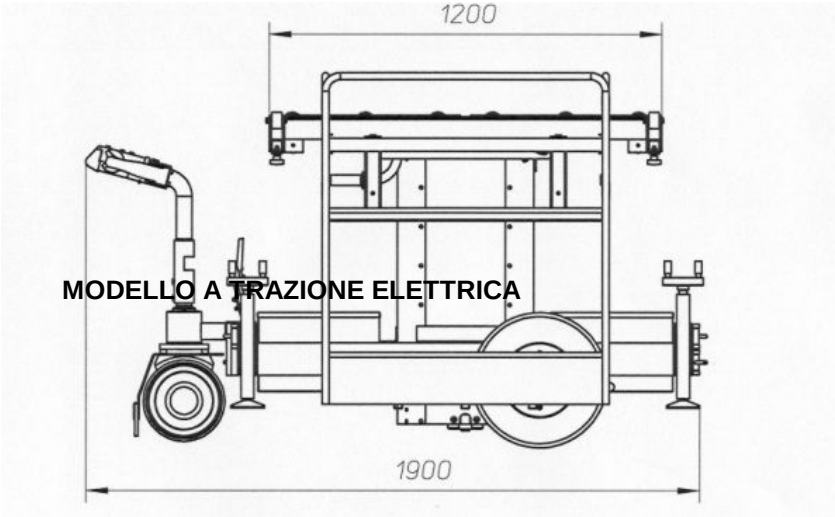

MODELLO A TRAZIONE ELETTRICA

MODELLO A TRAZIONE EETTRICA

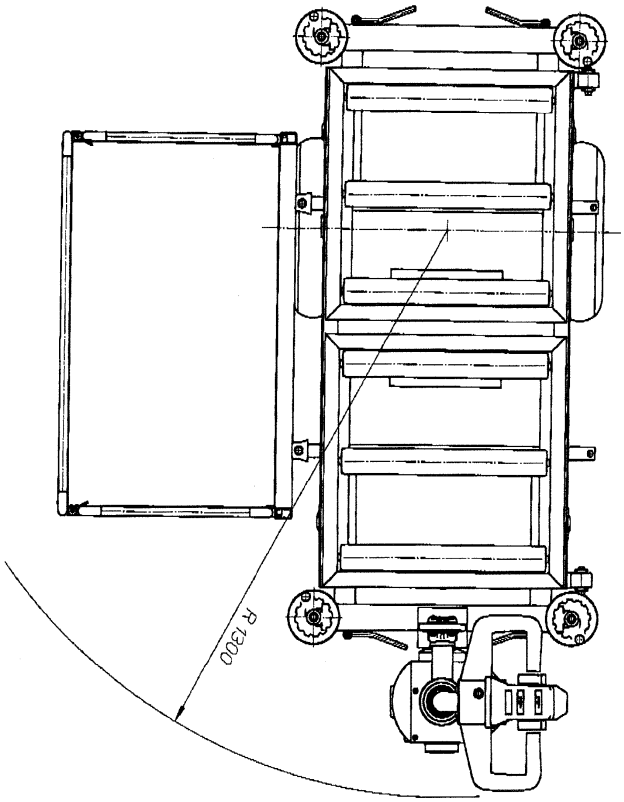

CARRELLO ALZAFERETRI 2004

Alzaferetri semovente oleodinamico telaio formato da tubolari profili e lamiere piegate e saldae formanti una struttura rispondente alla norma EN 280/2005 e alla direttiva macchine 98/37 Cee, alla Direttiva 89/336 Cee e alla direttiva 73/23 Cee. La struttura è realizzata in acciaio verniciato con balconcino a sbalzo rispetto la colonna di sollevamento che permette contemporaneamente la salita dell'operatore e del feretro. Finitura con vernice bicomponente poliuretanica Blu RAL 5010 su fondo epossidico, colonna telescopica con pistone oleo dimanico con catene con coefficiente di sicurezza superiore a otto..

Piano appoggio bara con due telai quadri orientabili dotati di tre rulli cadaunoper poter tumulare sia in loculi frontali che laterali (o sfere multidirezionali come nella foto a richiesta) e cinghie di fissaggio.

Il ribaltamento in verticale del piano appoggio bara permette di ridurre gli ingombri frontali aumentando di conseguenza lo spazio a disposizione dell'operatore a richiestaper agevolare le opere murarie.

La base è costituita da un assale portante con 2 + 2 ruote con nucleo in alluminio su cuscinetti a sfere e rivestimento in gomma elastica e un terzo punto costituito da una ruota motrice con rivestimento in gomma elastica.

Bolle di livellamento e quattro piedini stabilizzatori telescopici con sensori elettronici come prescritto dalla norma EN 280, con avvertenze di uso colorate, manuali dotati di volantino e piedino orientabile con guarnizione in gomma nell'appoggio.

L'alimentazione è fornita da una coppia di batterie trazione monoblocco 12V 100Ah (5h) collegate in parallelo al fine di ottenere una tensione di 24V. Per la ricarica delle batterie viene fornito un caricabatteria automatico elettronico alloggiato all'interno della macchina 24V 15A con alimentazione 220V 50Hzcon dislay digitale.

I comandi di salita, discesa e arresto sono posizionati sul balconcino

Sotto il balconcino è predisposto sui tre lati (escluso il lato colonna di sollevamento) un telaietto perimetrale con sensori elettronici di sicurezza che blocca la discesa dello stesso nel caso venga a contatto con ostacoli.

Dispositivo con antennino antincocciamento, all'estremità superiore della colonna di sollevamento, costituito da sensore elettrico che blocca il sollevamento nel caso in cui lo stesso venga a contatto con ostacoli.

Nel circuito idraulico è prevista una valvola di massima che non permette il sollevamento del balconcino in caso di sovraccarico (come previsto dalla Direttiva Macchine).

Nel circuito idraulico è prevista una valvola di discesa di emergenza a comando operatore presente

I due accessi al balconcino sono dotati di telaietto ad anta apribile verso l'interno con chiusura automatica. Il telaietto ad anta riguarda solo il corrente superiore e intermedio mentre il battipiede rimane fisso con il piano di calpestio.

Ruota di trazione e direzione mossa da un motore in cc 24V eccitazione separata ad alto rendimento con interposto un riduttore con doppia coppia di ingranaggi. Impianto elettronico sulla trazione (tecnologia a MOSFET con logica a microprocessore programmabile con consolle esterna). Timone di guida con levette selettrici marcia avanti e indietro, claxon e dispositivo di sicurezza automatico contro lo schiacciamento dell'operatore.

CARRELLO ALZAFERETRI 2004

Frenata elettrica regolabile. Freno di stazionamento e di emergenza elettromagnetico negativo.

Dimensioni massime mm 1900x900x2375 di altezza. Sollevamento piano bara fino a mm 4000-5000-6000.

Livello piano bara alla partenza a mt.1,100

Dichiarazione di conformità CE

Garanzia a norma di legge 12 mesi estensibile a 48 con canone annuale

Manuale di uso e manutenzione per un corretto funzionamento della macchina

CARRELLO MONTAFERETRI 2004

Scheda tecnica

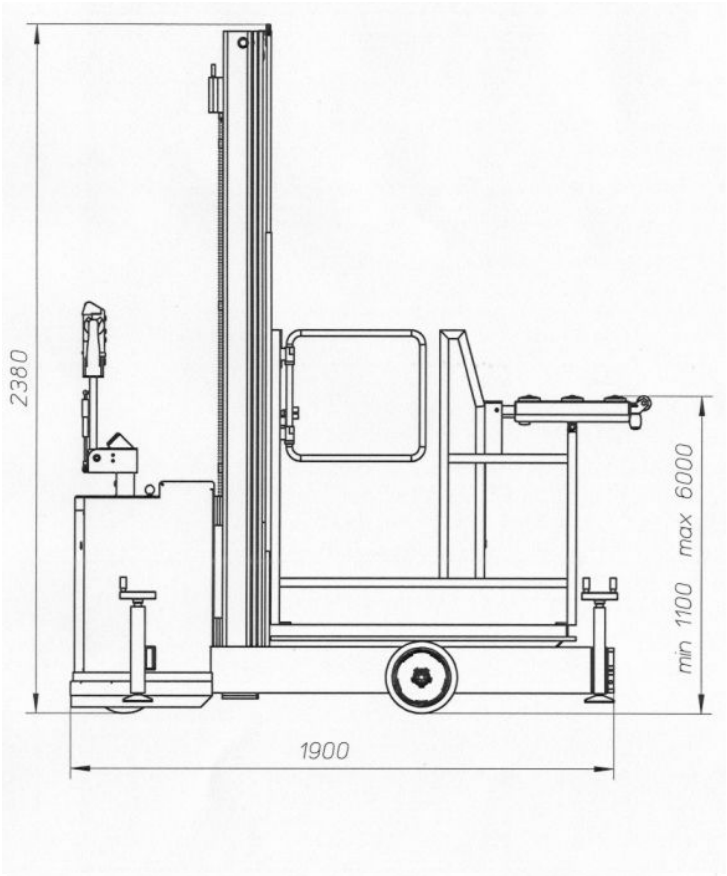

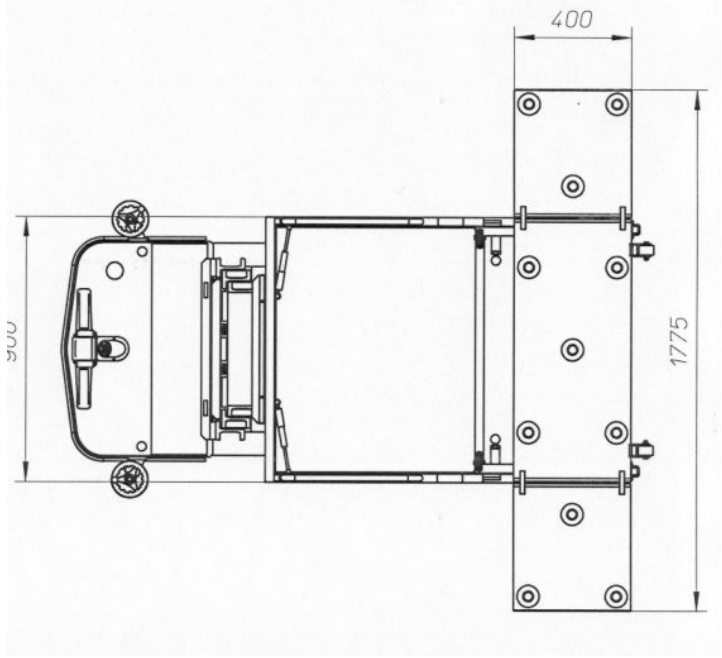

TRABATTELLO IN ALLUMINIO

Consigliamo l'utilizzo del trabatello nei casi in cui l'introduzione del alzaferetri in cappelle o ambienti piccoli è difficoltoso o impossibili. Utile è anche per eseguire i lavori di manutenzione o qualsiasi altra cosa in quota dove sia richiesta un'attrezzatura snella e leggera ma pur sempre sicura e a norma.

E' a moduli di alluminio di varie dimensioni che si agganciano tra loro senza necessità di accessori o altro, le traverse si uniscono ai montanti tramite i ganci a molla (manine), istantanei nell'assicurare una salda e sicura presa. Gli estensori di base, completamente in alluminio, sono dotati di piedino basculante con soletta di gomma; ciò assicura la maggiore stabilità in ogni condizione di terreno. La pressione di un dito è sufficiente per sganciare le traverse; sicuro è l'appoggio del piede sull'ampia superficie zigrinata. Le ruote pivoettanti sono intercambiabili ai vari montanti; sono dotate di un efficiente sistema di frenatura (azionabile con un piede) che allinea il centro della ruota con l'asse del montante. Il nylon della ruota non sporca i pavimenti anche negli interni. Le gambe telescopiche permettono il livellamento a bolla su terreni scoscesi o dissestati e gradini. I piani di lavoro, in alluminio e pannelli multistrati antiscivolo, sono dotati di botola di passaggio e sono agganciati alla struttura con un sistema di sicurezza contro sollevamenti accidentali.

Il trabatello può raggiungere altezze diverse, la base misura ha un adimensione di mm. 1690 di lunghezza e di mm.940 di larghezza.

CARRELLI PORTA FERETRI

CARRELLO PORTAFERETRI ELETTRICO

Si tratta di una macchina elettrica per trasporto feretro dal carro funebre all'interno del cimitero, dotata di rulliera di scivolamento feretro.

Indicazioni d'ingombro massime e i riferimenti tecnici:

- È garantita la motorizzazione della macchina lungo i percorsi sterrati anche con fondo in ghiaino;
- È garantito il superamento motorizzato del dislivello di mt 0,60 circa per l'accesso al luogo d'impiego;
- Portata della macchina:n. 01 feretro (totale kg. 200)
- Ruote di tipo pneumatico:
- Sistema di motorizzazione elettrico a cc. V 24 con batterie di serie e centralina elettronica di comando di marcia;
- Sistema a display di visualizzazione stato batterie;
- Sistema di guida con comandi marcia avanti-indietro, regolazione della velocità e sistema sicurezza antischiacciamento;
- Impianto di sollevamento elettro-idraulico con limitatore di altezza massima per il feretro fino alla terza fila di loculi
- Pianale di carico feretro con fermo-cassa e rulli di scivolamento lunghezza piano 2000 mm larghezza 800 mm completo di comandi per il sollevamento.

CARRELLO PORTAFERETRI MANUALE

E’ una struttura in tubolari di acciaio 30x30x2, verniciato colore blu RAL 5010, completo di barella asportabile. Le impugnature in gomma antiscivolo sono telescopiche e complete di meccanismo di bloccaggio. Il carrello è dotato di quattro ruote pneumatiche di cui due 400 x 8/4pr e il mozzo è in acciaio stampato a cuscinetti, e due 260 x 65, mentre il mozzo è in acciaio stampato con cuscinetti a sfere montate su forcella girevole.

Il piano di appoggio e di ca/mm.2465 x 610 ed è alto da terra ca/mm.705. Il carrello ha una portata di ca/kg.200

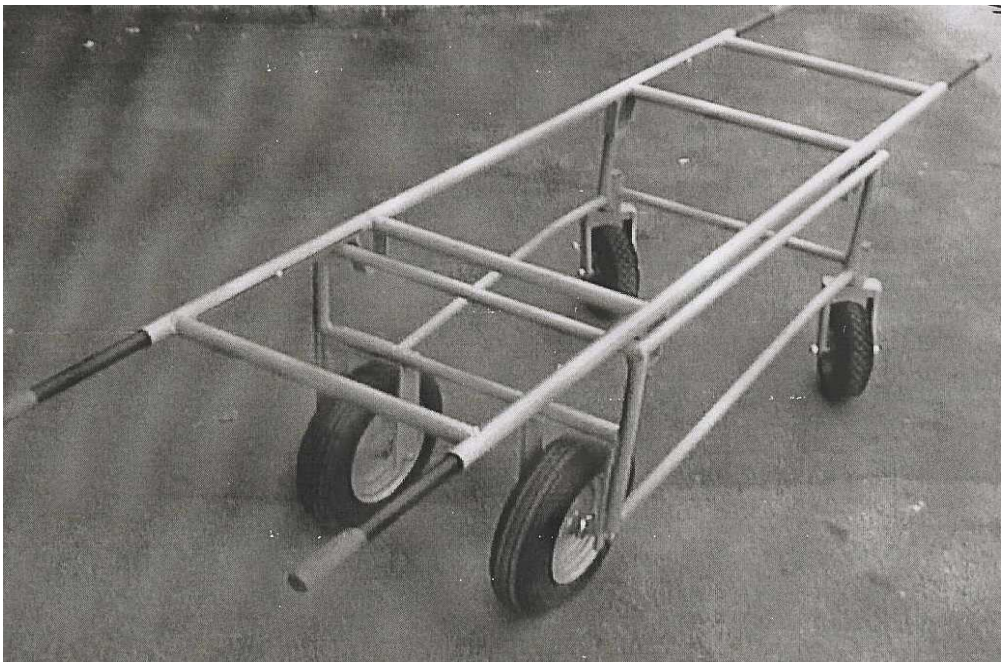

CARRELLINI PER FERETRI

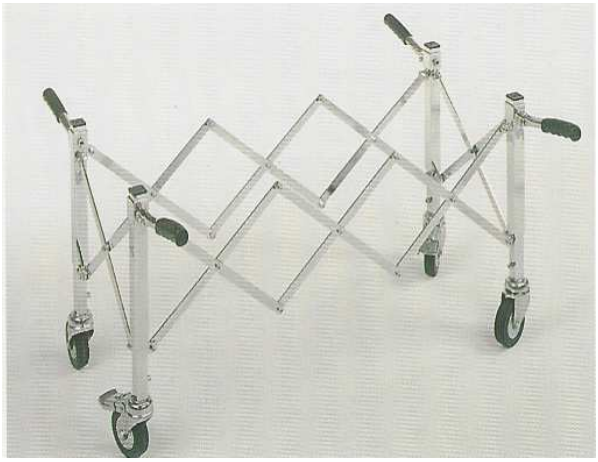

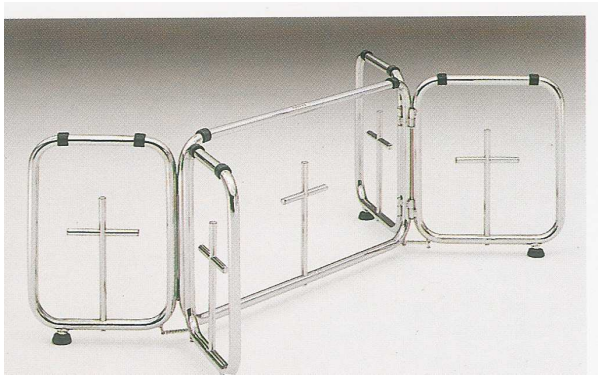

Disponiamo di una vasta gamma di carrelli portaferetri estensibili su un lato o due in acciaio inox o con ruote e freno maniglie laterali e carrelli reggibara in acciaio inox o galvanizzati.

SCALE

La FAPU srl dispone di diverse tipologie di scale dalle classiche a palchetto in alluminio o da appoggio sempre in alluminio e di scale a rampe o su binario studiate e realizzate su progetto per le realtà più diverse e per rispondere alle disparate esigenze dell'utenza e degli spazi. Punto centrale della nostra produzione è l'attenzione costante alla qualità e alla sicurezza per questo tutte le nostre scale sono costruite in conformità alle norme italiane ed europee di riferimento e hanno una **portata mai inferiore a kg.150.**

Nel corso del 2006 è stato disegnato realizzato certificato un nuovo tipo di scala a scorrimento con binario estremamente sicuro oltremodo pratico e di minimo ingombro.

SCALA A CASTELLO COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ha una struttura in profilato di alluminio a sezione rettangolare di mm.30X65, gli scalini antiscivolo con apposite zigrinature, di ampie dimensioni 100mm, sono bloccati ai montanti con resistenti saldature. Le scale sono dotate di ampio balconcino, anch'esso con base di lamiera di alluminio antiscivolo, con protezione fermapiedi sui tre lati, e con parapetto chiuso sempre sui tre lati dell'altezza di 1 mt. I mancorrenti laterali sono a sezione tonda, sul tronco di salita con montanti di altezza mm. 116. hLe scale hanno una portata di 150kg. La scala può essere movimentata mediante due ruote gommate del diametro di mm. 125, montate sul tronco di sostegno, con dispositivo di blocco a salita della persona, sul tronco di salita invece ci sono dei piedini in gomma antiscivolo. Lo spostamento della scala è facilitata da maniglie.

Una modesta inclinazione (ca 60°) permette una facile e sicura salita in posizione eretta e la base di appoggio è ampia e stabile con telaio perimetrale, divergente nella parte posteriore. realizzato su due ruote nella parte posteriore e due appoggi fissi nella parte anteriore. La scala è dotata di pianetto porta oggetti.

Le scale sono completamente in alluminio, colore alluminio e pertanto sono idonee all'uso prolungato all'esterno, e sono pieghevoli.

Le scale a palchetto sono disponibili da un minimo di 2 gradini ad un massimo di 21 gradini

Tali attrezzature sono conformi al D.P.R. n° 164 del 17/01/56 Art. 52 Circ. E.N.P.I. n° 29/9 del 11/07/75 (normative antinfortunistiche U.S.S.L.) atto a salvaguardare la sicurezza dell'utilizzatore, sono conformi al D.P.R. n° 547 del 27/04/1955, e alla norma UNI EN 131 e tutti i modelli sono realizzati a norma del D.L. 19/09/1994 n° 626 e s.m. ed integrazioni e la d.lgs.81/08.

Per rimanere in regola con le predette norme, occorre attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso allegate alle scale.

Attualmente alle scale non è applicabile il MARCHIO CE poiché, questo prodotto, non è contemplato nella DIRETTIVA MACCHINE.

SCALA A CASTELLO COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO

Pianetto portaoggetti incorporato

Fascia fermapiede e balconcino

Maniglie per il sollevamento

SCALA DA APPOGGIO

La scala da appoggio in alluminio è disponibile nella versione agganciata al muro o semplice. E' estremamente solida e sicura, dotata a richiesta di mancorrenti laterali, è di facile utilizzo anche da parte di persone non più giovani. I gradini sono in alluminio antisdrucciolo di ampia battuta.

I piedi sono snodati e rivestiti di gomma antisdrucciolo.

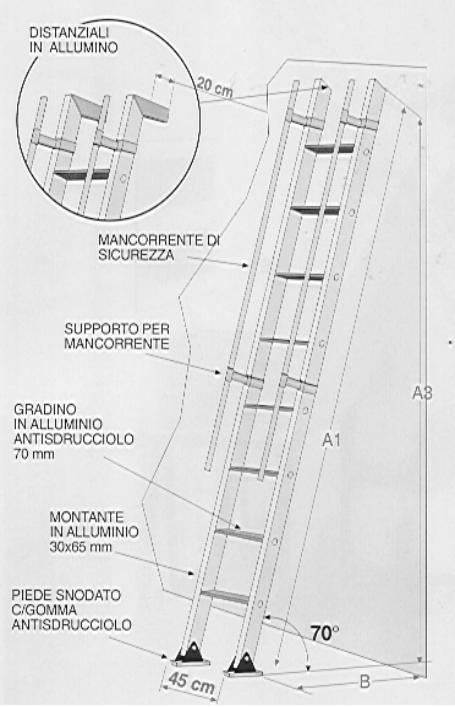

SCALA A CASTELLO IN ALLUMINIO CON SCORRIMENTO SU BINARIO A SOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Negli anni abbiamo conosciuto e verificato le più disparate esigenze di scale all'interno dei cimiteri italiani legate a strutture architettoniche uniche e particolari, tenendo sempre presente che i più assidui frequentatori sono persone di età avanzata. Per questi motivi è necessario dotare i cimiteri di attrezzature facili e pratiche nonché leggere nella movimentazione e oltremodo sicure per rendere agevole l'utilizzo anche per le persone con difficoltà o incertezze motorie.

Abbiamo l'orgoglio di presentare dunque le esclusive scale a castello a più rampe con scorrimento a soffitto. Il disegno e lo studio ha richiesto diversi mesi di impegno raggiungendo, secondo noi, un livello di sicurezza unico, sposando praticità e leggerezza nella movimentazione e senza intralciare il passaggio anche nei corridoi più stretti dei cimiteri.

Le foto indica una scala già in uso presso alcuni prestigiosi cimiteri ns. clienti, con sodisfazione essi hanno risolto il problema dei loculi nei piani più alti ricevendo complimenti anche da parte della cittadinanza molto spesso restia alle innovazioni.

Le scale che di seguito Vi proponiamo è realizzata completamente in profili di alluminio rettangolare uniti tra loro da saldature o viti con bulloni.

La scala è a doppia rampa contrapposta interamente in alluminio con la predisposizione per lo scorrimento mediante binario a soffitto: la prima pedana intermedia è a circa cm. 160 circa da terra, la seconda pedana ed ultima nel caso illustrato (ma precisiamo che la scala può essere realizzata nelle misure e per raggiungere le altezze richieste) a cm. 300 circa. Il passo dei gradini che sono in in acciaio inox con bugnatura antiscivolo è circa mm. 200.

La scala per maggior sicurezza è dotata di corrimano per la salita e guardiacorpo sulle pedane di stazionamento. Alla base sono montate ruote con freno per lo stazionamento e sui montanti laterali sono inserite maniglie per la movimentazione. La dimensione della scala illustarta è di circa mm. 1290x2400circa e raggiunge un'altezza utile di circa cm. 450, ma può essere realizzata nelle misure richieste ad una o più rampe di salita per raggiungere i livelli di loculi più diversi.

Scala: vista laterale

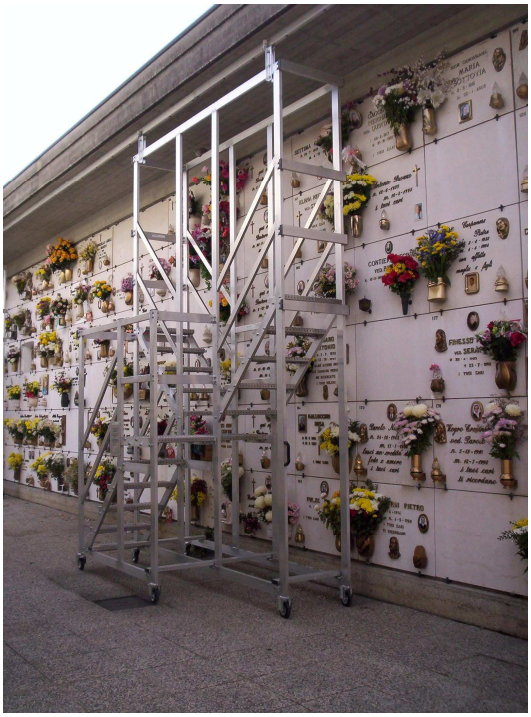

Scale: rampa di salita

La scala scorre su un binario in alluminio predisposto con fori asolati per ancoraggio a soffitto fissato con due fischer contrapposti ogni metro circa. Il carrello tramite il quale scorre la scala sul binario è anch'esso in alluminio ancorato alle scale e la movimentazione è permessa da due guide, costruite in modo da assorbire leggere differenze di parallelismo tra pavimento e soffitto. Sul pavimento la scala scorre su ruote dotate di freno per la fase di salita e stazionamento.

Scale: Binario e carrello di scorrimento

Scale: gradino ad ampia battuta antiscivolo

Tali attrezzature sono conformi al D.P.R. n° 164 del 17/01/56 Art. 52 Circ. E.N.P.I. n° 29/9 del 11/07/75 (normative antinfortunistiche U.S.S.L.) atto a salvaguardare la sicurezza dell'utilizzatore, sono conformi al D.P.R. n° 547 del 27/04/1955, e tutti i modelli sono realizzati a norma del D.L. 19/09/1994 n° 626 e s.m. ed integrazioni. Per rimanere in regola con le predette norme, occorre attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso etichettate sulle scale.

Attualmente alle scale non è applicabile il MARCHIO CE poiché questo prodotto non è contemplato nella DIRETTIVA MACCHINE.

Le scale sono dotate di libretto di uso e manutenzione, e hanno una portata di 150KG.

SCALE SCORREVOLI LATERALI SU BINARIO

Scala scorrevole laterale in acciaio inox, costruita in tubi di acciaio inox con gradini di alluminio antisdrucciolevole, scorre mediante un carrello mobile (che si può bloccare) su un binario in alluminio fissato alla parete mediante barre filettate fissate con ancorante chimico a formulazione ibrida CERTIFICATO. La scala raggiunge varie altezze, ha scalini in alluminio non saldati né ribattuti di ampia battuta mm.150. Per facilitare la salita e renderla sicura anche alle persone più anziane, la scale è dotata di mancorrente laterale di salita per la presa e realizzati per agevolare la postura retta dell'utilizzatore La scala è dotata sulla sommità di una pedana di calpestio di ampie dimensioni antisdruciolo, estremamente comoda, con parapetto sui tre lati h. 1 mt e piano portaoggetti per l'appoggio di fiori o altro.
La scala scorre grazie ad un carrello in alluminio pressofuso agganciato ad un binario. Il carrello è estremamente robusto e resistente appositamente progettato e realizzato,in lega di alluminio munito di cuscinetti a sfera in acciaio inox per un facile scorrimento. Alla base la scala è dotata di due ruote che agevolano lo spostamento. Nel momento che l'utilizzatore sale la scale si abbassa grazie ad un apposito sistema a molla anticorrosione con supporto in accaio inox che elimina il rischio di spostamento anche in caso di movimenti improvvise dell'utilizzatore e la rende sicura stabile e frenata grazie a due appoggi in acciaio rivestiti di gomma.
Nella parte posteriore la scala è irrigidita e resa più robusta da dei traversi in acciaio inox.
Il binario su cui scorre la scala è in alluminio altamente resistente fissato alla parete con barre filetatteogni 80-100 centimetri che rendono fisso e sicuro il movimento della scale.
Dati tecnici GRADINI: Materiale alluminio sez. 150x25 mm MONTANTI: Materiale acciaio inox 60x20 + 40x20 mm
NORMA DI SICUREZZA: Prodotto conforme a schema di certificazione inclusivo dei requisiti applicabili di cui alla norma UNI EN 131 1-2, HD 1004, ZH I/367.
PORTATA: KG 150 (una persona con attrezzi)

SCALE SCORREVOLI LATERALI SU BINARIO

SCALA INTERA

PARTICOLARE GRADINO – RUOTE E
SISTEMA DI BLOCCAGGIO

SCALE SCORREVOLI LATERALI SU BINARIO

PARTICOLARE PEDANA – PORTAOGGETTI – BINARIO E CARRELLO DI SCORRIMeNTO

CALAFERETRI E ALZAPIASTRE

CALAFERETRI

E’ un attrezzatura che facilita il seppellimento del feretro al suolo ove è necessario portare la bara sotto il livello dell’operatore. E’ costruito completamente in acciaio inossidabile, adattabile a qualsiasi tipo di cofano e fosse. Per permettere la discesa il calaferetri è completo di cinghie utilizzabili fino ad una profondità della fossa di mm./ca 3000, la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg./ca 2000.

L’apparecchio è molto robusto, e nonostante sia estremamente leggero pesa complessiavmente kg.30, il calaferetri dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento il cofano scende lentamente e con una velocità costante grazie ad un dispositivo di frenaggio che garantisce anche un interramento silenzioso e discreto.

Le cinghie si tolgono con un solo movimento tramite un gancio installato per praticità su entrambi i lati longitudinali, il riavvolgimento poi è automatico a conclusione dei lavori.

Per evitare che durante la preparazione della fossa a terra e durante le operazioni di tumulazione, il terreno ai lati frani, sono state appositamente studiate delle paratie modulari in alluminio per rendere più facile e leggero l’utilizzo. Ciascun componente è dotato di appositi agganci in modo da poter essere collegato agli altri ed ottenere una protezione sui quattro lati della fossa.

Inoltre sono consigliate pedane sui quattrolati per un appoggio sicuro e stabile del calaferetri.

Molto spesso in ottemperanza al d.lgs.626/94 per evitare problemi lombari legati ad una scorretta postura della schiena dell’operatore è consigliabile l’impego di un’alzata da 40 a 65 cm. a seconda del tipo di fossa e posizionamenrto per rendere il calaferetri ad altezza di operatore.

CALAFERETRI

Scheda tecnica

Materiale	Acciaio inossidabile
Lunghezza min	mm.1860
Lunghezza max.	mm. 2820
Larghezza min.	mm.750
Larghezza max	mm.1140
Discesa max	mm.3000
Peso	Kg.30

ACCESSORI PER CALAFERETRI

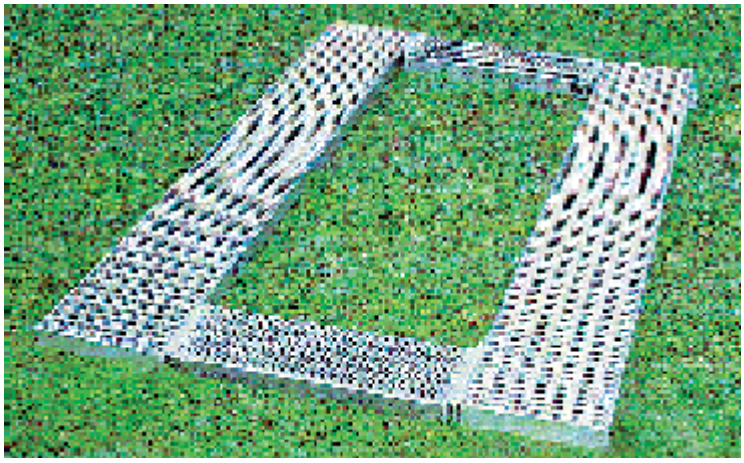

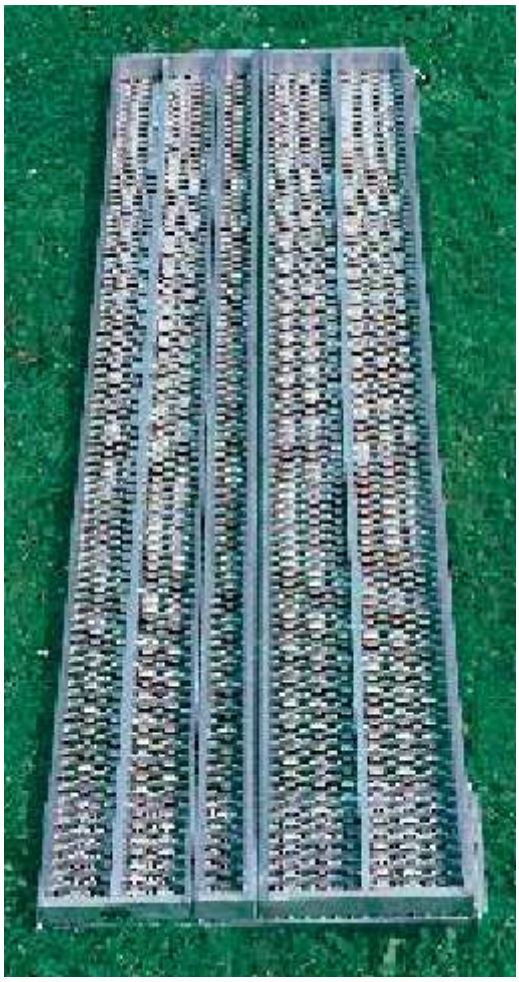

ALZAPIASTRE/CALAFERETRI

Si tratta di una struttura interamente costruita in lega di alluminio, leggera, pratica e nello stesso tempo robusta, del peso complessivo di 250 kg. circa.

E' composta da nr. 3 elementi principali per facilitarne il montaggio, lo smontaggio e il trasporto.

Date le sue caratteristiche può essere posizionata a distanza variabile, da un minimo di 2 mt. a un massimo di 4 mt.

Lunghezza mt. 4
Larghezza mt.1,4
Altezza da mt. 2 a met 3
Paranco elettrico 24 volt
Peso sollevabile kg.950

COMPLEMENTI

TAVOLO AUTOPTICO

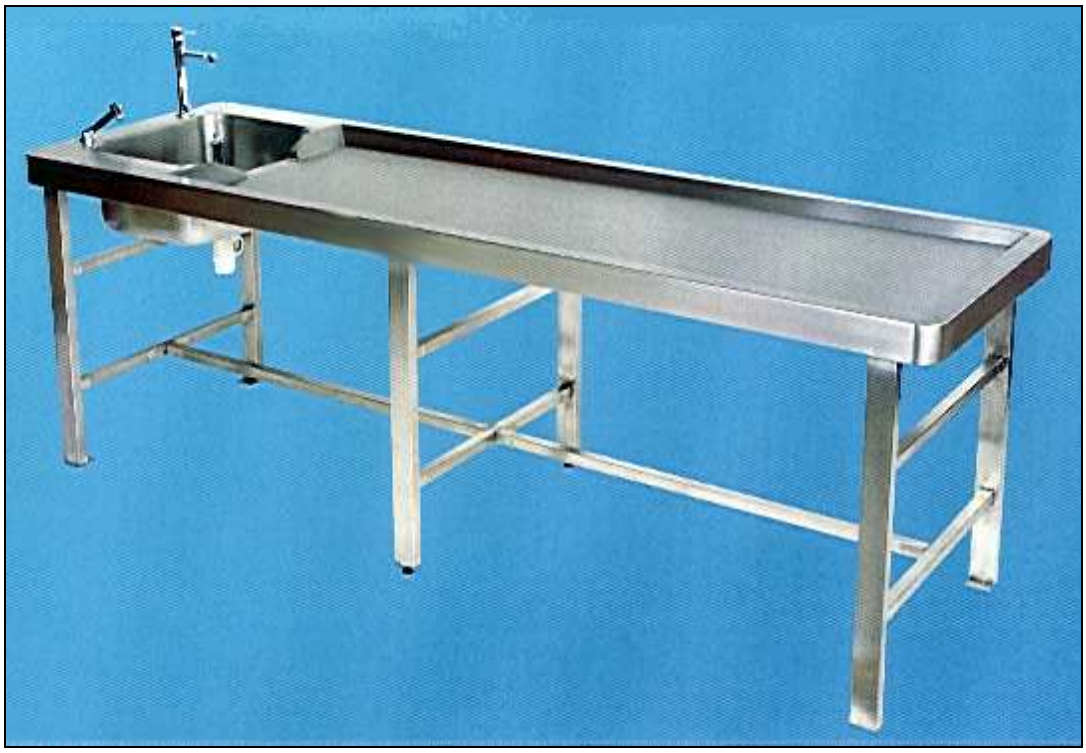

Realizzato interamente in acciaio inossidabile è l'equipaggiamento adatto sia a complessi ospedalieri che cimiteriali. Il tavolo è costituito da un pianale di appoggio opportunamente inclinato per il deflusso delle acque e con bordatura perimetrale di contenimento. Ha grande stabilità e può essere anche fissato al suolo. Può essere completo di lavandino posto all'estremità del piano di lavoro, il rubinetto è completa di doccetta con flessibile e miscelatore acqua calda/fredda con comando a gomito.

CELLE FRIGO

La struttura del box è realizzata con pannelli modulari componibili costituita da un diaframma isolante tra due lastre metalliche. La finitura è in lamiera di acciaio zincato e plastificato con film in pvc rigido atossico autoestinguente oppure in lamiera di acciaio inox è costituito da un pannello in schiuma poliuretanica rinforzata con lastre di truciolare precompresso e il piano di calpestio in lamiera di acciaio zincato plastificato. Le celle sono dotate di barelle in acciaio inox con bordatura perimetrale per permettere il contenimento dei liquami, dotate di ruote e maniglie. Il gruppo frigo, che può essere anche esterno alla cella, è realizzato con materiali di prima qualità e con componenti delle migliori marche del settore, la carrozzeria è in lamiera di acciaio a pannelli asportabili per una facile manutenzione, il compressore di tipo ermetico raffreddato dal gas aspirato, è dotato di motore a protezione integrale con termistori regolati elettronicamente.

Il quadro di comando è completamente automatizzato e programmato al controllo di tutte le funzioni dell'impianto tramite una centralina elettronica che permette la regolazione degli strumenti in funzione delle diverse esigenze – termostato , set operativo, scelta del tipo di sbrinamento, ritardo partenza ventole, tempo di sbrinamento per il drenaggio dello scarico, allarme temperatura, rottura sonde, accensione luce interna.

La cella è dotata di accensione luce interna tramite microinterrutore, quadro di comandi a lettura digitale,allarme per variazione temperature ed anomalie di funzionamento. Le celle possno essere monoposto, a due, a tre, fino a quattro posti con accesso sia frontale che laterale, con porte singole o con unico portellone. Il montaggio e l'installazione viene eseguita da nostri tecnici, così come l'avviamento e l'addestramento del personale.

TRITURATORE

E’ un’attrezzatura che permette di sminuzzare qualunque genere di materiale, dalla plastica al legno, dal cemento al vetro, adatta a realtà medio grandi. La tecnologia vincente di tale macchina è che i materiali da ridurre si gettano nell’imbuto come sono, non è necessario ridurli o altro, e lo sminuzzatore oleomeccanico ridurrà nella misura richiesta, da grandi a piccoli, i rifiuti, solamente utilizzando cesoie diverse. Il frantumatore è costituito da un camera di cesoiatura. Gli alberi sono dotati di lame a disco che, durante la rotazione, tagliano e strappano il materiale per omogeneizzarlo e ridurlo di volume e pezzatura. La dimensione dei frammenti del cesoiato è funzione del numero di becchi per lama e del loro spessore. In caso di sovraccarico gli alberi invertono il senso di rotazione liberando le lame dal materiale che ne ha prodotto l’arresto, riprendendo successivamente ed automaticamente il corretto senso di rotazione.

La rotazione degli alberi avviane a mezzo di due motori elettrici o tramite un motore diesel.

La macchina è gestita da un sistema di elettronico, per farla funzionare è sufficiente un operatore solo che seguirà i lavori da un pannello da cui è possibile stabilire le funzioni e le condizioni di lavoro, si possono visualizzazione le funzioni di comando, programmazione e variazione dei parametri di lavoro, sempre da pannello operatore si può eseguire il Check control, analizzando i dati di rendimento. Infine senza smontare la macchina è possibile valutare la necessità si una manutenzione preventiva ed eseguirla.

L’allestimento in termini di misure dei nastri trasportatori di immissione ed evacuazione, le dimensioni della tramoggia e il numero delle lame è personalizzato a seconda dei volumi di materiale da trattare e le singole specifiche necessità.

CASSETTINE OSSARIO E URNE CINERARIE

E’ la classica cassettina a norma come prevista dai regolamenti di polizia mortuaria, completamente in lamiera di puro zinco spessore 0.66, con saldature a stagno e coperchio sfilabile. Può essere realizzata in varie misure

La medesima cassettina si può realizzare a richiesta in lamiera zincata in varie misure.

Disponiamo di una vasta scelta di urne cinerarie di varie forme materiali e finiture. Quella qui rappresentata è completamente in alluminio lamiera da 1 mm ha la forma di anfora è disponibile in varie misure. È dotata di un coperchio di chiusura. L’urna viene sigillata tramite un apposita macchinetta. Sul coperchio è possibile incidere il nome del defunto.

Per la sigillatura dei cofani o delle cassette abbiamo una gamma completa di saldatori a stagno fissi od orientabili.

ACCESSORI

- COPERTURA PER CARRELLO MONTAFERTRI: spesso nei cimiteri i montaferetri non sono al riparo da intemperie, non essendovi luoghi adibiti a deposito per materiale di tale volume. A tal proposito ci permettiamo di suggerirVi l'uso di appositi cappucci protettivi. Essendo di facile utilizzo, anche un unico operatore sarà in grado, ogni qualvolta sia necessario, di coprire e scoprire il montaferetri, semplicemente mediante comoda cerniera.
- RULLI DI CARTONE: il momento della tumulazione è di profonda partecipazione dei parenti del caro defunto, è visto come il momento del distacco, per essere sempre discreti nello svolgere le operazioni del caso al fine di rendere meno faticosa l'introduzione della bara nel loculo, più silenziosa e più fluida alla vista, consigliamo l'uso di rulli di cartone biodegradabili, dunque a perdere, atti a sopportare il peso di kg. 300. Tali rulli hanno un diametro interno di mm.50, un diametro esterno di mm.60, sono lunghi mm.570.
- ASSISTENZA TECNICA: affinché con le nostre attrezzature possiate sempre operare al massimo livello di tranquillità e affidabilità per i carrelli montaferetri consigliamo ai nostri graditi clienti un contratto di assistenza tecnica diretta di un anno. Tale soluzione prevede un massimo di 3 visite di ns. tecnici di cui una di controllo eseguita per verificare lo stato dell'attrezatura e 2 su chiamata del cliente. Il contratto standard prevede il pagamento anticipato di un canone annuo. A seconda poi delle esigenze e delle necessità si studiano soluzioni personalizzate.
- RAMPE E PASSATOIE: laddove il terreno non permette una facile movimentazione dei montaferetri e di altre attrezzature poiché il terreno è fangoso, ovvero si presenta la necessità di evitare ostacoli, utili sono le rampe e passatoie in alluminio. Un sistema molto leggero e pratico, antiscivolo che velocemente risolve i casi di "impantanamento". Le rampe e le passatoie sono disponibili in varie dimensioni.
- CROCE: utile nei camposanti comuni per un aspetto di serenità e ordine, la croce è in acciaio zincato a caldo, molto duratura poiché è verniciata con polveri epossidiche con fusione a caldo, inattaccabile dagli agenti atmosferici. Estremità inferiore appuntita per facilitarne l'atterramento. Completa di portafoto in acciaio zincato a caldo. Completa di tappi in gomma per evitare le infiltrazioni dell'acqua all'interno. Dimensioni: ca/mm. 300 x 1200h. Tubo: ca/mm. 100 x 20 Spessore lamiera: ca/mm. 2

CROCE

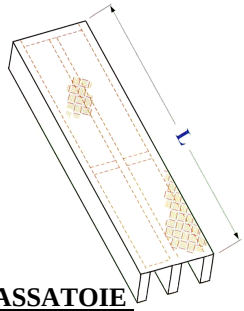

PASSATOIE

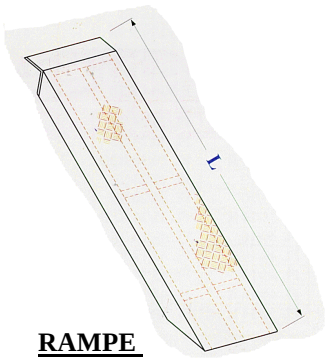

RAMPE

ACCESSORI

- PAVIMENTAZIONE MOBILE: durante lavori di manutenzione dei marciapiedi, in caso manifestazioni quali concerti o assemblee all'aperto o al chiuso, per tutelare la pavimentazione storica di piazze importanti o di chiese, per creare un pavimento laddove non esiste nessun rivestimento del suolo, riteniamo utile l'utilizzo di un sistema di pavimentazione a piastre mobili. Si tratta di moduli componibili agganciabili tra loro facilmente ad incastro, di forma esagonale per permettere quindi l'affiancamento su ogni lato. Sono in materiale HD-PE e HDPE, certificate GS. Le piastre sono ignifughe. Ciascuna piastra è di circa 0,25m2 ed è antiscivolo. Per coprire una superficie di un metro quadrato sono sufficienti 4 piastre. Il sistema di aggancio rapido non prevede l'utilizzo di accessori di sorta ed è estremamente veloce. Ogni piastra pesa kg.2,8. Le piastre sono conformi a tutte le norme italiane ed europee di sicurezza dei lavoratori.
- CESTONI IN RETE METALLICA di varie dimensione
- PORTABAGNAFIORI a monete o senza per cinque, otto, dieci o venti bagnafiori (compresi)
- PORTACORONE su ruote o fisse

MATERIALI SANITARI

- MATERIALI SANITARI MONOUSO DI PROTEZIONE PER OPERATORI: guanti, tute, camici, mascherine etc…
- PRODOTTI DISINFETTANTI PER OPERATORI E AMBIENTI
- SACCHI RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI A NORMA D.P.R. 254 DEL 15/07/03
- SACCHI RECUPERO SALME IN VARI MATERIALI

SEMINARIO

PROBLEMI E SOLUZIONI A CONFRONTO

SANTANGELO soluzioni enti locali®

Azienda accreditata per la formazione
presso la Regione Siciliana

Catalogo elettorale

SANTANGELO soluzioni enti locali di Giuseppe Santangelo
Via Salanitro, 1/G - 95123 Catania
Tel 095 7144014 • Tel/Fax 095 7141130 • Cell 335 6699990
E-mail santangelo.confor@virgilio.it • www.santangelosoluzioni.it

Editoria • Modulistica • Informatica • Formazione • Congressi • Servizi

SANTANGELO EDITORE

CONFOR Consulenza & Formazione

SANTANGELO informatica

45100 Rovigo – Viale Petrarca, 20/b – tel. 0425 34281 – fax 0425 35962

ATTREZZATURE ELETTORALI

Sistema Certificato
UNI EN ISO 9001:2000
SC 08-1704-1-2

La FAPU srl è azienda leader nel settore delle forniture alle Amministrazioni Pubbliche, da anni collabora con i maggiori Comuni italiani e gode di grande fiducia da parte dei gestori del servizio pubblico.

La FAPU srl ha al suo attivo una lunga tradizione di studio, progettazione e realizzazione di attrezzature elettorali.

Ha introdotto innovazioni straordinarie nelle strutture e nei materiali, ha risolto con successo vari problemi relativi al servizio elettorale ed è attenta oltre alle varie e più disparate esigenze, anche alla cura dei dettagli come nel seguito si noterà.

Oltre alle attrezzature la FAPU srl, cercando sempre di puntare alla qualità e alla praticità una serie di utili accessori per rendere e mantenere durature i mobili.

Tutti i materiali sono costruiti nel rispetto delle norme italiane e europee di sicurezza dei lavoratori, ed hanno garanzia a norma di legge.

Da poco il nostro sistema qualità è certificato ISO 9001:2000 e la medesima cosa è per i nostri fornitori. Tutto il percorso dei prodotti dalla materia prima alla prodotto finito è certificato per la qualità, motivo per noi di orgoglio per le Amministrazioni Pubbliche di ulteriore garanzia.

Vi presentiamo dunque alcuni dei nostri migliori prodotti.

Le immagini e i dati contenuti in questo catalogo sono indicativi e non impegnativi, la ditta si riserva di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche senza alcun preavviso.

45100 Rovigo – Viale Petrarca, 20/b – tel. 0425 34281 – fax 0425 35962
Casella Postale n° 58 – P.iva 01342240296 – C.C.I.A.A. 147935

L’ARREDAMENTO DEI SEGGI

- Cabine in alluminio
- Cabine in tela
- Cabine in alluminio e polipropilene
- Cabine multiple: 2-3 posti
- Cabine per disabili
- Cabine per ospedali e case di riposo
- Tendine per cabine
- Lampada per illuminazione cabina
- Tavoli di varie misure
- Dispositivi per fissare le urne
- Sedie impilabili, a regista
- Transenne: a fisarmonica, componibili, estensibili, da esterno in ALLUMINIO
- Brande, brandine e letti volanti
- Coperte
- Lenzuola monouso in TNT in set o sfuse
- Bauletti e cassettine in plastica e legno con coperchio o senza per materiale di votazione
- Urne
- Bandiere italiane europee regionali in varie dimensioni e materiali complete di aste e supporti
- Armadi per la custodia provvisoria di armi
- Targhe segnaletiche per indicazione seggio disabili

L’ATTREZZATURA PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

- Tabelloni elettorali modulari in lamiera zincata in varie misure ad innesto rapido
- Piantane in tubo di acciaio zincato
- Bussole per interramento per postazioni fisse
- Basamento da riempirsi in calcestruzzo per postazioni mobili
- Porta targhe
- Serie completa di targhe
- Serie di numeri
- Palco per comizi elettoral

Comune di .....

Responsabile del servizio .....

Tel. ..... Fax .....

...INIZIANDO DALL’ARREDO SEGGI…

....CABINE ELETTORALI

La FAPU srl dispone di diversi modelli di cabine elettorali realizzate tutte con struttura in alluminio per garantire resistenza, leggerezza e rimanere inalterate nel tempo. Per garantire la privacy del voto sono state approntate varie soluzioni ispirandosi a materiali classici o innovativi, mantenendo però sempre un’attenzione all’estetica. I vari componenti-accessori sono prodotti elevata qualità provati per la resistenza e con caratteristiche peculiari.
Le cabine sono state costruite in conformità al d.l.vo 626/94, sono complete di libretto di istruzioni, sono state provate per verificarne la stabilità, ed hanno con successo superato la prova risultando conformi alla norma EN 1023-3/00 par. 6.2 - 6.3 .

CABINA ELETTORALE IN ALLUMINIO MOD.A POLIVALENTE

Ha una struttura perimetrale in tubolare di alluminio naturale a sezione rettangolare. E' composta da tre lati, uniti tra loro da cerniere in tecnopolimero ad alta resistenza nero. La copertura è in telo ignifugo o meno, a cappuccio chiusa su quattro lati con il lato frontale dotato di spacco per l'accesso dell'elettore La cabina elettorale, rispondendo alle norme italiane e europee di sicurezza, è completa alle estremità inferiori e superiori a protezione e per appoggio a terra da appositi tappi in plastica e piedini antiscivolo. La cabina è dotata di un piano scrittura in lamiera zincata che si fissa ad incastro nella struttura e può essere posizionato a cm.100 da terra e a cm.80 per agevolare l'espressione del voto delle persone diversamente abili.
La cabina è inoltre altamente stabile, è facilmente ripiegabile per un minimo ingombro nel trasporto e stoccaggio.Le operazioni di montaggio e smontaggio sono estremamente facili e veloci, non richiedono nessuna vite o accessorio di sorta.
Misure standard ca/cm. 100x100x200
Chiusa ca/cm 100x200
Spessore ca/cm. 5
Peso ca/kg. 7
Piano scrittura a ca/cm. 100 e a cm.80
Piano scrittura ca/cm 100x30
Completa di libretto di istruzioni - Conforme alla norma EN 1023/00 PAR.6.2 – 6.3- al dls.626/94

CABINA ELETTORALE IN ALLUMINIO MOD.B POLIVALENTE

Ha una struttura perimetrale in tubolare di alluminio naturale a sezione rettangolare. E' composta da tre lati, uniti tra loro da cerniere in tecnopolimero ad alta resistenza nero. i lati della cabina sono rivestiti da pannelli in lamiera di alluminio goffrato 4/10. La cabina elettorale, rispondendo alle norme italiane e europee di sicurezza, è completa di piedini antiscivolo. La cabina è dotata di un piano scrittura in lamiera zincata che si fissa ad incastro nella struttura e può essere posizionato a cm.100 da terra e a cm.80 per agevolare l'espressione del voto delle persone diversamente abili.
La cabina è inoltre altamente stabile, è facilmente ripiegabile per un minimo ingombro nel trasporto e stoccaggio.Le operazioni di montaggio e smontaggio sono estremamente facili e veloci, non richiedono nessuna vite o accessorio di sorta.
Misure ca/cm. 100x100x200
Chiusa ca/cm 100x200
Spessore chiusa ca/cm. 5
Peso ca/kg. 10
Piano scrittura a ca/cm. 100 e 80
Piano scrittura ca/cm 100x30
Completa di libretto di istruzioni - Conforme alla norma EN 1023/00 PAR.6.2 – 6.3- d.lgs.626/94

CABINA ELETTORALE MOD. C
POLIVALENTE

Ha una struttura perimetrale in tubolare di alluminio naturale a sezione rettangolare. E' composta da tre lati, uniti tra loro da cerniere in tecnopolimero ad alta resistenza nero. I lati della cabina sono rivestiti da pannelli in polipropilene alveolare di colore nero che vengono inseriti all'interno della struttura.
La cabina elettorale, rispondendo alle norme italiane e europee di sicurezza, è completa alle estremità inferiori e superiori a protezione e per appoggio a terra da appositi tappi in plastica e piedini antiscivolo. La cabina è dotata di un piano scrittura in lamiera zincata che si fissa ad incastro nella struttura e può essere posizionato a cm.100 da terra e a cm.80 per agevolare l'espressione del voto delle persone diversamente abili.
La cabina è inoltre altamente stabile, è facilmente ripiegabile per un minimo ingombro nel trasporto e stoccaggio. Le operazioni di montaggio e smontaggio sono estremamente facili e veloci, non richiedono nessuna vite o accessorio di sorta. La cabina è costruita con materiali ignifughi.
Misure ca/cm. 100x100x200
Chiusa ca/cm. 100x200
Spessore chiusa ca/cm. 5
Peso ca/kg. 7
Piano scrittura a ca/cm. 100 e 80
Piano scrittura ca/cm.100x30
Completa di libretto di istruzioni - Conforme alla norma EN 1023/00 PAR.6.2 – 6.3- d.lgs.626/94

ACCESSORI per cabine elettorali

- TENDINA: L’accesso dell’elettore qualora sia dal lato del Presidente del seggio deve essere chiuso da una tenda per garantire la dovuta privacy, con una tendina in stoffa ignifuga o standard di colore antracite.

- ARCHETTO: Per sostenere la tenda e per ulteriore bloccaggio aperta è predisposta per l’inserimento nel lato di accesso sulla parte superiore di incastro apposito per posizionare un “archetto” zincato ad “U” a rapido inserimento appositamente studiato.

- LAMPADA: Abbiamo studiato un sistema di illuminazione all’interno della cabina per espletare l’operazione di voto, la lampada viene applicata con una semplice pressione sul lato superiore della cabina ma senza utilizzare un sistema di posizionamento definitivo tramite viti o altri accessori, poiché si tratta di un faretto a pinza con cavo di alimentazione, interruttore on-off, presa di alimentazione, marchiato CE.

CABINA ELETTORALE MONOBLOCCO per SEGGI VOLANTI MOD.C

CABINE ELETTORALI MONOBLOCCO MOD.C per seggi volanti in alluminio e polipropilene conformi al d.lgs. 626/94 complete di un piano di scrittura a ribalta. La cabina è idonea all'uso per persone portatrici d'handicap su sedie o allettate. E' facilmente trasportabile e richiudibile con minimo ingombro. Dim. chiusa ca/cm. 70x66hx5 (spessore), aperta ca/cm. 70x66x70h. peso ca/kg. 3 – costruite in conformita' al d.lgs. 626/94
CABINA ELETTORALE SEGGI VOLANTI PREVISTA DAL D.MIN.N. 01/06.

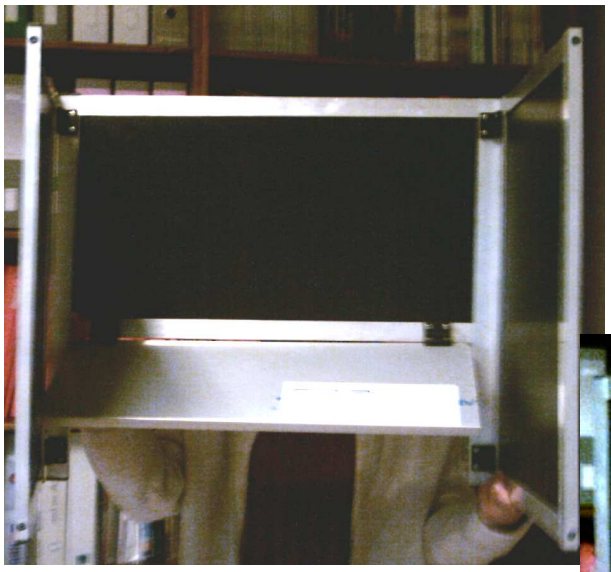

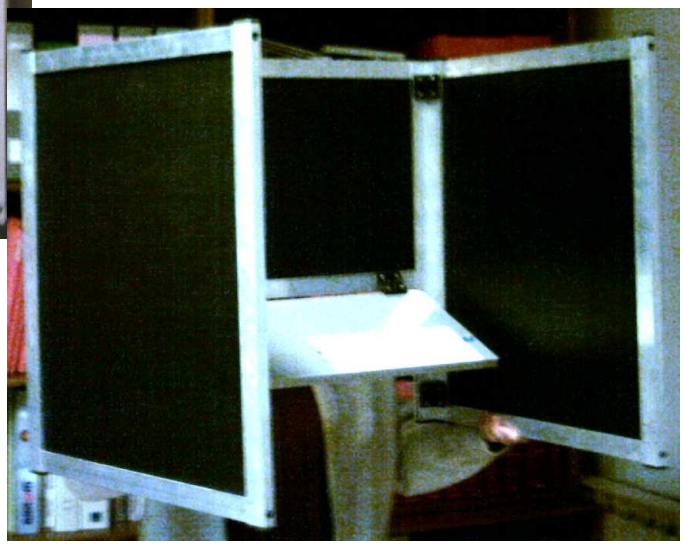

....TAVOLI ELETTORALI

Esteticamente molto gradevoli, alquanto resistenti e robusti, studiati per i segi elettorali, ma anche adatti a uffici, aule studio, fiere ed esposizioni, manifestazioni varie.
I tavoli sono costruiti in conformità al d.l.vo 626/94, sono completi di libretto di istruzioni, sono stati provate per verificarne la stabilità, ed hanno con successo superato la prova risultando conformi alla norma UNI 8592/84

TAVOLO ELETTORALE

Ha una struttura composta da due assi centrale portante in acciaio e gambe in tubo tondo di acciaio ripiegabili a compasso con sicura a bloccaggio automatico sia aperto che chiuso. Il piano è in multistrato con superfici rivestite da due fogli di laminato per una facile pulizia, per renderlo impermeabile e antistriscio, completo di bordatura in gomma antiurto e angoli smussati come previsto dal d.l.vo 626/94. alle estremità inferiori e per appoggio al suolo ci sono dei tappi n gomma resistente antiscivolo ed antirumore con eventualmente possibilità di livellamento a vite Facilmente sovrapponibile per un trasporto leggero ed economico. I tavoli oltre ad essere utilizzati singolarmente, possono essere componibili a “L” , a ferro di cavallo o in moduli affiancati a seconda delle diverse esigenze. Nella parte inferiore a richiesta per utilizzarli a moduli vengono installati ganci a inserimento rapido e un sistema di sicuro bloccaggio senza accessori esterni o staccati. Le operazioni di montaggio e smontaggio sia per il tavolo singolo che modulare, non richiedono nessuna vite o accessorio di sorta.
Misure standard ca/cm. 180 x 80 x 72h
Peso ca/Kg. 26
Certificato conforme alla norma UNI 8592/84- conforme al d.lgs.626/94
Completo di libretto di istruzioni

ACCESSORI per tavoli elettorali

- BINARIO: per evitare di danneggiare i tavoli e di renderli inutilizzabili per altri servizi, abbiamo pensato di utilizzare dei binari per il fissaggio delle urne anziché utilizzare delle viti. I binari sono solamente agganciati al tavolo e possono essere rimossi lasciando inalterato il piano e non causando danni

- COPRITAVOLO: in tessuto non tessuto TNT igienico

...CONTINUANDO CON GLI ARREDI DI CASERMAGGIO…

La FAPU srl dispone di una vasta gamma di arredi per il casermaggio dagli armadietti porta armi, alle brande in vari modelli per i militari di presidio ai seggi, dalle sedie fino alle bandiere.
Tutti materiali resistenti di primaria qualità e fattura.

ARMADIO PER LA CUSTODIA DELLE ARMI

Il mobile che proponiamo per il deposito provvisorio delle armi è il classico armadietto-spogliatoio, realizzato interamente in lamiera di acciaio di prima scelta verniciato con polveri epossipolistere e polimerizzazione in forni a 180°, completi di chius ura.
E' utile nei seggi elettorali per riporre le armi dei militari che li presidiano.

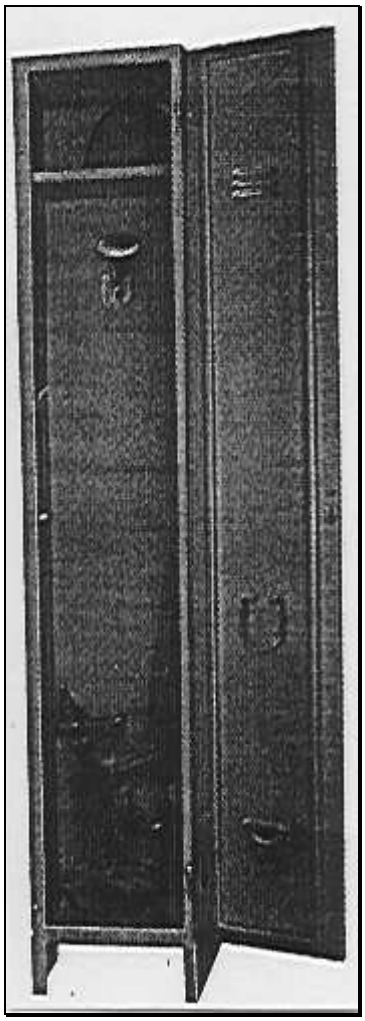

Dim. Armadio a un posto: mm.360 x 330x 1800h
Peso kg.15

Dim. Armadio a due posti: mm.690 x 330 x 1800h
Peso kg.26

Dim. Armadio a tre posti: mm. 1000 x 330 x 1800h
Peso kg.36

.

SEDIA MOD. “CLASSICO”

Sedia con struttura in tubo di acciaio, verniciatura a polveri epossidiche RAL 8017 previo sgassaggio e fosfatizzazione, cotte a forno a 220° c colore testa di jmoro. Seduta e schienale in multistrati di faggio lucidate e verniciate al naturale a sagomatura anatomica dello spessore 6/7 mm. Dim. sedile cm.35x35
Piedini di appoggio in plastica alettata ed antirumore.

SEDIA

Ha una struttura in acciaio diametro mm. 18x1.5, con scocca in polipropilene, finitura superficiale antiscivolo. La sedia è impilabile
Misure: ca/cm. 45x35
Peso: ca/kg. 1,3

BRANDA A PORTAFOGLIO

BRANDA A PORTAFOGLIO molleggio CON 12 LISTELLI IN LEGNO, STRUTTURA profilo in tubo tondo verniciatura a polveri, completa di materasso heliocel cm.4.

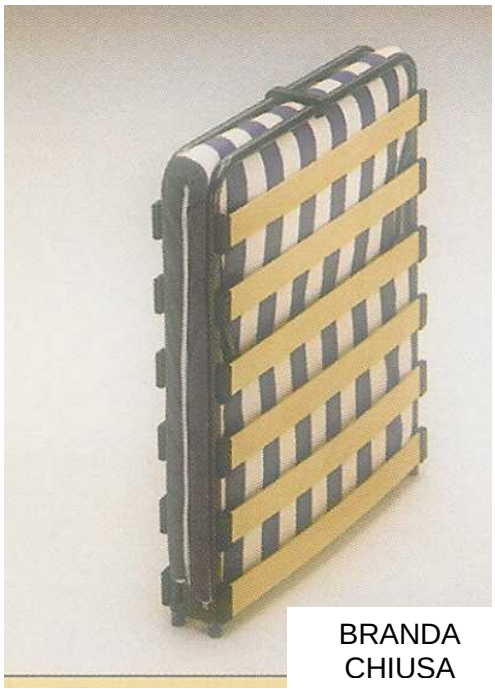

BRANDA CHIUSA

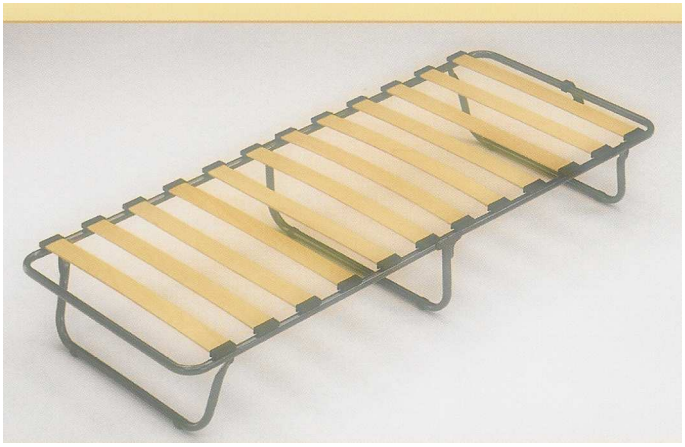

BRANDINE mod.USA

Hanno una con struttura in tubo quadro di alluminio anodizzato e il rivestimento è in tessuto nylon oxford 420. E' la classica brandina a letto chiudibile fino a diventare molto piccola, per un facile trasporto ed un minimo ingombro, completa di custodia.
Misure ca/cm. 190 x 66 x 41h
Chiusa ca/cm. 94 x 19 x 10
Peso ca/Kg. 5

ACCESSORI

- CONTENITORE: per tutte le nostre attrezzature abbiamo ideato un contenitore costruito in tubo di acciaio che può contenere a seconda delle esigenze, cabine, tavoli, transenne o l'intero seggio elettorale. La struttura cambia per dimensioni e costruzione, a seconda del contenuto, ma ha il vantaggio di mantenere le attrezzature elettorali sempre in ordine, di ridurre gli spazi di ingombro, di facilitare gli spostamenti e il trasporto.

- SET DI LENZUOLA MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO TNT (due lenzuola + una federa) confezionate in apposito sacchetto chiuso già pronto per la distribuzione e l'utilizzazione.

- BANDIERE ITALIANA, EUROPEA E REGIONALI di varie dimensioni, nailon nautico robusto da interno o leggero da interno, con o senza aste in ottone o in alluminio con terminazione a lancia, con fiocco o semplice.

...I TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE …

La FAPU srl ha studiato e realizzato un sistema per la propaganda elettorale semplice, veloce da montare, oltremodo robusto e durevole, realizzato materie prime di qualità.
I prodotti dispongono dichirazione di conformità Iso rilasciata dal produttore della materia prima e sono costruiti in conformità alla d.lgs.626.

TABELLONI ELETTORALI

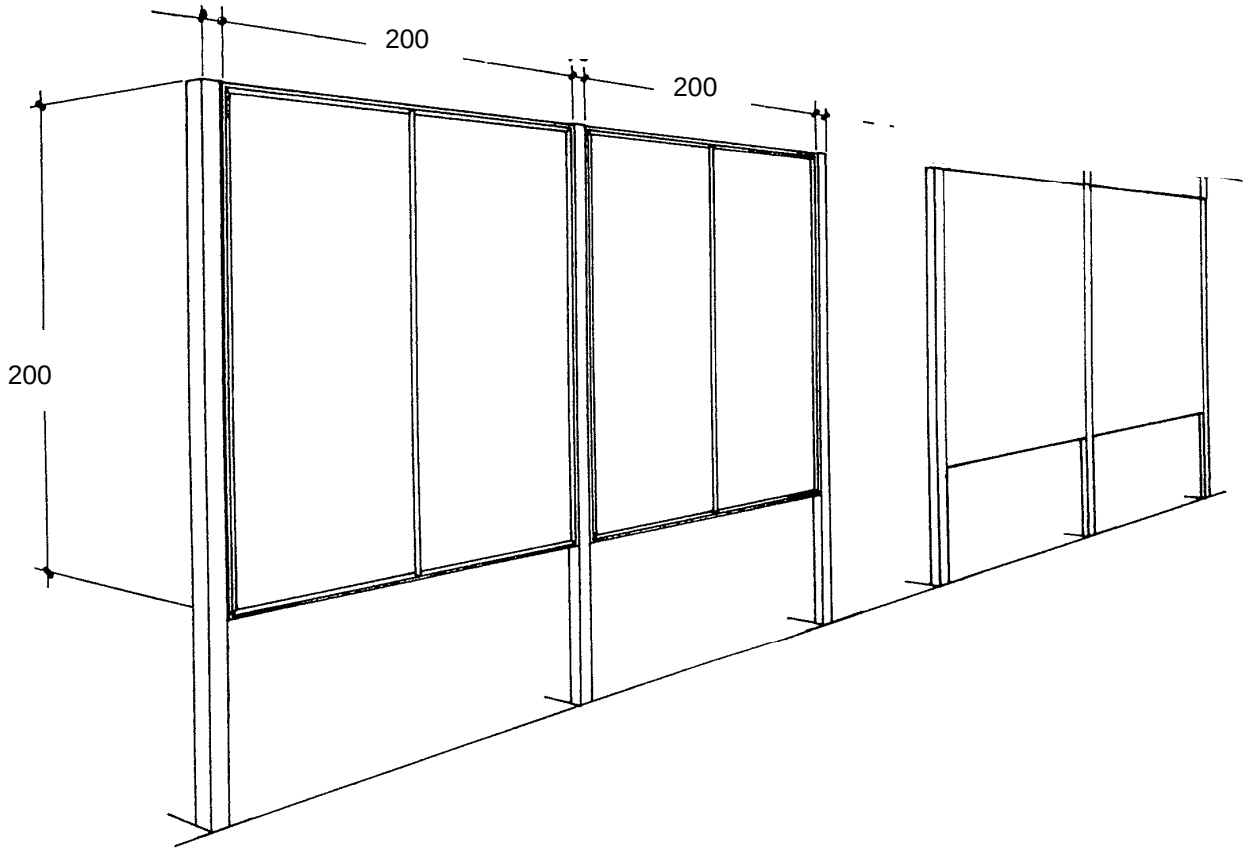

- I tabelloni elettorali sono realizzati in lamiera zincata piegata modulari nella misura di mt.2x1o mt.1x2 accostabili per realizzare la propaganda nei metri lineari desiderati, presentano due facciata.

SCHEDA RIASSUNTIVA

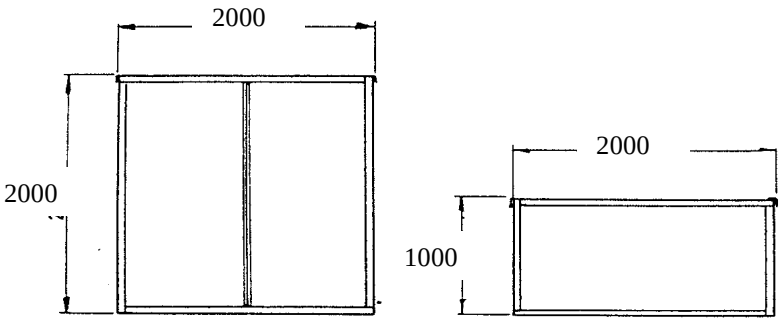

I tabelloni possono essere fissati a muro o montati su piantane.

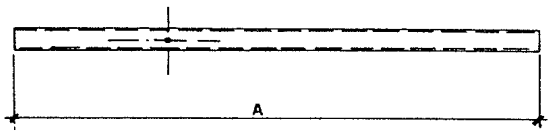

Le piantane sono di lunghezza diversa a seconda del tipo di tabellone e di base usati.

Le basi per le piantane sono di diverso tipo.

Sistema ad interramento per postazioni fisse con bussola completa di tappo in plastica a chiusura del foro sul livelo stradal

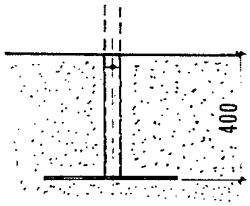

Sistema di postazioni mobili:

Cassaforma riempibile con cemento a presa rapida

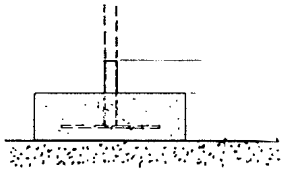

Basamento per fissaggio a terra